

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 2085-A
"Legge annuale per il
mercato e la concorrenza"**

settembre 2016
n. 366



servizio studi del Senato



SERVIZIO STUDI

TEL. 066706-2451

studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 2085-A
"Legge annuale per il
mercato e la concorrenza"**

settembre 2016
n. 366

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	11
Articolo 1 <i>(Finalità)</i>	13
Articolo 2 <i>(Obbligo a contrarre)</i>	13
Articolo 3 <i>(Trasparenza e risparmi in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore)</i>	13
Articolo 4 <i>(Trasparenza delle variazioni del premio)</i>	16
Articolo 5 <i>(Misure relative all'assegnazione delle classi di merito)</i>	17
Articolo 6 <i>(Identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose)</i>	17
Articolo 7 <i>(Verifica dell'IVASS sui dati relativi ai sinistri e definizione del sistema degli sconti)</i>	18
Articolo 8 <i>(Risarcimento del danno non patrimoniale)</i>	18
Articolo 9 <i>(Valore probatorio delle cosiddette «scatole nere» e di altri dispositivi elettronici)</i>	19
Articolo 10 <i>(Ulteriori misure di contrasto delle frodi assicurative)</i>	19
Articolo 11 <i>(Trasparenza delle procedure di risarcimento)</i>	20
Articolo 12 <i>(Allineamento della durata delle assicurazioni a copertura dei rischi accessori alla durata dell'assicurazione a copertura del rischio principale)</i>	21
Articolo 13 <i>(Ultrattività della copertura per responsabilità civile derivante da attività professionale)</i>	21
Articolo 14 <i>(Interventi di coordinamento in materia assicurativa)</i>	22

Articolo 15 <i>(Poteri dell'IVASS per l'applicazione delle norme introdotte)</i>	23
Articolo 16 <i>(Forme pensionistiche complementari)</i>	23
Articolo 17 <i>(Clausola di neutralità finanziaria)</i>	24
Articolo 18 <i>(Eliminazione di vincoli per il cambio di fornitore di servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche)</i>	24
Articolo 19 <i>(Registro dei soggetti che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione)</i>	26
Articolo 20 <i>(Call center operanti all'estero)</i>	26
Articolo 21 <i>(Tutela della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica)</i>	27
Articolo 22 <i>(Semplificazione delle procedure di identificazione per la portabilità)</i>	28
Articolo 23 <i>(Misure per favorire i pagamenti digitali e le erogazioni liberali tramite credito telefonico)</i>	28
Articolo 24 <i>(Aggiornamento del registro delle opposizioni)</i>	30
Articolo 25 <i>(Tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche)</i>	30
Articolo 26 <i>(Modifiche alle norme di esercizio dei diritti connessi al diritto d'autore previsti per l'utilizzo di fonogrammi)</i>	30
Articolo 27 <i>(Apertura al mercato della comunicazione a mezzo posta delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni al Codice della strada)</i>	31
Articolo 28 <i>(Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici)</i>	32
Articolo 29 <i>(Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica)</i>	32
Articolo 30 <i>(Confrontabilità delle offerte)</i>	32

Articolo 31 <i>(Promozione delle offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto)</i>	33
Articolo 32 <i>(Verifica delle condizioni per la piena liberalizzazione dei mercati di vendita al dettaglio)</i>	34
Articolo 33 <i>(Comunicazioni obbligatorie dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico)</i>	34
Articolo 34 <i>(Misure per garantire l'informazione dei consumatori)</i>	35
Articolo 35 <i>(Fatturazione acqua)</i>	35
Articolo 36 <i>(Riforma del bonus elettrico e gas)</i>	36
Articolo 37 <i>(Tavolo Maxi Bollette)</i>	36
Articolo 38 <i>(Misure per la trasparenza del mercato dell'energia elettrica e del gas)</i>	37
Articolo 39 <i>(Semplificazione delle procedure relative agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e al settore dell'efficienza energetica)</i>	39
Articolo 40 <i>(Norme di separazione per i gestori di sistemi di distribuzione chiusi)</i>	42
Articolo 41 <i>(Imprese di distribuzione dell'energia elettrica di piccole dimensioni)</i>	43
Articolo 42 <i>(Misure per la distribuzione del gas naturale)</i>	44
Articolo 43 <i>(Concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione)</i>	47
Articolo 44 <i>(Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti)</i>	47
Articolo 45 <i>(Maggiore tutela della concorrenza e della garanzia della possibilità di reale accesso al mercato di gestione autonoma degli imballaggi)</i>	50
Articolo 46 <i>(Norme in materia ambientale)</i>	51

Articolo 47 <i>(Misure di trasparenza per la parità di trattamento nel sistema delle erogazioni pubbliche in rilevanti settori economici nazionali)</i>	53
Articolo 48 <i>(Costo delle chiamate telefoniche ai servizi di assistenza ai clienti)</i>	55
Articolo 49 <i>(Strumenti per favorire il confronto tra servizi bancari)</i>	56
Articolo 50 <i>(Assegni bancari)</i>	56
Articolo 51 <i>(Potenziamento della trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e a mutui)</i>	57
Articolo 52 <i>(Tutela della concorrenza e della trasparenza nel settore della locazione finanziaria)</i>	57
Articolo 53 <i>(Misure per la concorrenza nella professione forense)</i>	58
Articolo 54 <i>(Misure per favorire la concorrenza e la trasparenza nel notariato)</i>	65
Articolo 55 <i>(Svolgimento di attività professionali in forma associata)</i>	71
Articolo 56 <i>(Disposizioni sulle professioni regolamentate)</i>	71
Articolo 57 <i>(Esercizio dell'attività odontoiatrica)</i>	72
Articolo 58 <i>(Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica)</i>	73
Articolo 59 <i>(Modifiche del foglietto illustrativo dei medicinali)</i>	76
Articolo 60 <i>(Orari e turni delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale)</i>	76
Articolo 61 <i>(Nullità delle clausole contrattuali che vietano alle imprese ricettive di offrire prezzi e condizioni migliori rispetto a quelli praticati da piattaforme di distribuzione telematiche)</i>	77
Articolo 62 <i>(Misure per favorire l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico locale)</i>	77

Articolo 63 <i>(Misure di tutela degli utenti dei servizi di trasporto di linea)</i>	77
Articolo 64 <i>(Noleggio con conducente di velocipedi)</i>	78
Articolo 65 <i>(Semplificazione della riproduzione di beni bibliografici e archivistici)</i>	78
Articolo 66 <i>(Semplificazioni in materia di atti di aggiornamento catastale)</i>	80
Articolo 67 <i>(Armi da fuoco)</i>	81
Articolo 68 <i>(Semplificazione della circolazione internazionale di beni culturali)</i>	81
Articolo 69 <i>(Modifica delle soglie per l'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione)</i>	107
Articolo 70 <i>(Abrogazione dell'obbligo di denuncia di deposito di prodotti alcolici per pubblici esercizi)</i>	107
Articolo 71 <i>(Delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea)</i>	108
Articolo 72 <i>(Locazione senza conducente)</i>	109
Articolo 73 <i>(Delega al Governo per favorire la mobilità sostenibile e lo sviluppo delle smart city)</i>	109
Articolo 74 <i>(Sistema nazionale di monitoraggio della logistica)</i>	111
ARTICOLI DELL'A.S. 2085 SOPPRESSI	113
Articolo 43 dell'A.S. 2085 SOPPRESSO <i>(Semplificazione nelle procedure ereditarie)</i>	115
Articolo 44 dell'A.S. 2085 SOPPRESSO <i>(Modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata)</i>	115
Articolo 45 dell'A.S. 2085 SOPPRESSO <i>(Sottoscrizione digitale di taluni atti)</i>	115

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1 *(Finalità)*

Il **comma 1** elenca le finalità del disegno di legge in esame individuandole nella rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, nella promozione della concorrenza e nella garanzia della tutela dei consumatori.

Articolo 2 *(Obbligo a contrarre)*

Il **comma 1** modifica l'articolo 132 del Codice delle assicurazioni private (CAP – D.Lgs. n. 209 del 2005) in materia di obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione relativamente all'assicurazione obbligatoria per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (RC Auto). Rispetto alla formulazione vigente, il nuovo comma 1-*ter* precisa che la suddetta verifica deve essere effettuata anche mediante consultazione delle banche dati di settore e dell'archivio antifrode istituito presso l'IVASS; qualora dalla consultazione risulti che le informazioni fornite dal contraente non sono corrette o veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate. **In sede referente, la Commissione** ha aggiunto per le predette imprese, in caso di mancata accettazione della proposta, l'obbligo di ricalcolare il premio e di inviare un nuovo preventivo al potenziale cliente.

Il **comma 2** modifica la procedura sanzionatoria in caso di inosservanza da parte delle imprese di assicurazione dell'obbligo a contrarre. Il **comma 3** eleva la sanzione in caso di rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre. Il **comma 4** apporta una modifica di coordinamento tra testi.

Articolo 3 *(Trasparenza e risparmi in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore)*

La disposizione del **comma 1, come emendata dalla Commissione in sede referente**, inserisce nel CAP (codice delle assicurazioni private) i nuovi articoli 132-*bis* (*Obblighi informativi degli intermediari*) e 132-*ter* (*Sconti obbligatori*).

L'articolo 132-bis prescrive l'obbligo per gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto RC Auto, di informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di cui sono mandatari relativamente al contratto base. Gli intermediari forniscono l'indicazione dei premi offerti dalle imprese di assicurazione mediante collegamento telematico al preventivatore: esso sarà consultabile nei siti internet dell'IVASS e del MiSE e senza obbligo di rilascio di supporti cartacei. L'IVASS adotta disposizioni attuative in modo da garantire l'accesso e la risposta per via telematica, sia ai consumatori che agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese di assicurazione per il contratto base relativo ad autovetture e motoveicoli. Con le stesse disposizioni sono definite le modalità attraverso le quali, ottenuti i preventivi sulla base delle informazioni inserite nel servizio informativo, è consentita la conclusione del contratto, a condizioni non peggiorative rispetto a quanto indicato nel preventivo stesso, o presso un'agenzia della compagnia ovvero, per le imprese che lo prevedano, attraverso un collegamento diretto al sito internet di ciascuna compagnia di assicurazione. Il contratto stipulato in assenza della dichiarazione di avvenuta ricezione di informazioni è affetto da nullità, rilevabile solo in favore dell'assicurato.

L'articolo 132-ter, poi, disciplina le condizioni, in presenza di almeno una delle quali ha luogo uno sconto del prezzo della polizza, determinato dall'impresa nei limiti stabiliti dall'IVASS: ispezione del veicolo; scatola nera (o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi individuati con decreto ministeriale, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri); installazione (o comunque presenza) di meccanismo che impedisce l'avvio del motore per elevato tasso alcolemico. Spetta ad un regolamento dell'IVASS definire criteri e modalità - nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio - per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione dello sconto. Per parte loro le imprese di assicurazione definiscono uno sconto significativo (in connessione con le predette condizioni di attenuazione del rischio), evidenziando - in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente - lo sconto praticato rispetto al prezzo ordinario della polizza.

All'IVASS compete anche l'individuazione biennale, sulla scorta di dati in proprio possesso e di indagini statistiche, delle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato. Di tale premio il regolamento terrà conto (unitamente a quelli praticati *coeteris paribus* nelle altre province a più bassa sinistrosità) per definire i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo e significativo rispetto a quello predetto: esso andrà applicato ai soggetti residenti nelle province a maggiore sinistrosità, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbiano installato o installino, a

seguito della stipula del contratto, la scatola nera o ulteriori dispositivi equivalenti. Parametri oggettivi, per il calcolo dello sconto aggiuntivo, sono la frequenza dei sinistri e il relativo costo medio; non potranno comunque sussistere differenziali di premio che non siano giustificati da specifiche evidenze sui differenziali di rischio.

La Commissione in sede referente - che ha anche introdotto una clausola di invarianza finanziaria, estesa alle risorse umane e strumentali - ha precisato che lo sconto significativo e aggiuntivo si applica ai nuovi contratti o in occasione del rinnovo di quelli in essere. Alle imprese di assicurazione è imposto (non solo, in attuazione dei criteri stabiliti dall'IVASS, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, di applicare lo sconto aggiuntivo predetto, ma anche) di evidenziare in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato: si tratta di forme di pubblicità che comportano l'obbligo di pubblicazione sul sito internet dell'impresa, senza che venga meno l'obbligo di rispettare tutti i restanti parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.

I poteri ispettivi dell'IVASS operano mediante periodiche verifiche a campione, anche in via ispettiva, ovvero a seguito di circostanziata segnalazione da parte di terzi: essi tendono a verificare che le imprese assicurative tengano effettivamente conto, nel processo di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, dei criteri definiti dal regolamento e del rispetto dei criteri e delle modalità finalizzati alla determinazione dello sconto significativo ed aggiuntivo: quest'ultimo accertamento deve riscontrare che lo sconto effettivamente garantisca la progressiva riduzione delle differenze dei premi applicati sul territorio nazionale nei confronti di assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito.

Gli inadempimenti, da parte dell'impresa di assicurazione, comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 80.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere. Quanto alla scatola nera (o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi) ed al meccanismo che impedisce l'avvio del motore per elevato tasso alcolemico, **la Commissione in sede referente** ha disposto che - pur essendo di titolarità dell'assicurato - i costi di installazione, disinstallazione, spese di funzionamento, sostituzione e portabilità siano a carico dell'impresa. La riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.

Lo sconto non può essere inferiore a una percentuale determinata dall'IVASS nel regolamento, che andrà emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, come precisato dal **comma 2 emendato dalla Commissione in sede referente; il comma 3, introdotto nella stessa occasione**, precisa che entro il

medesimo termine l'IVASS identifica, in sede di prima attuazione, la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità.

Rimane ferma, ai sensi del **comma 4**, la facoltà per l'assicurato di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese abilitate di autoriparazione di propria fiducia. In tal caso l'impresa di autoriparazione deve fornire la documentazione fiscale e una idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria.

È prevista al **comma 5** la definizione di linee guida finalizzate a determinare gli strumenti, le procedure, le soluzioni realizzative e gli ulteriori parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte. Al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, saranno le associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione, l'ANIA e le associazioni dei consumatori, a definire - d'intesa tra loro - apposite linee guida finalizzate a determinare gli strumenti, le procedure, le soluzioni e gli ulteriori parametri tecnici. **La Commissione in sede referente ha disposto** che tale definizione avvenga sulla base di criteri oggettivi e facilmente riscontrabili. Le predette linee guida sono comunicate al Ministero dello sviluppo economico che assicura le necessarie forme di pubblicità.

Il **comma 6** reca una ulteriore ipotesi di sconto significativo sul prezzo della polizza nel caso in cui l'assicurato contragga più polizze sottoscrivendo una clausola di guida esclusiva.

Articolo 4

(Trasparenza delle variazioni del premio)

Il **comma 1**, con una modifica all'articolo 133 del CAP, prevede che, nel caso di contratti con clausola *bonus-malus*, la variazione del premio, in aumento o in diminuzione, deve essere indicata, in valore assoluto e in percentuale, nel preventivo del nuovo contratto o del rinnovo.

La **Commissione in sede referente** ha precisato che la percentuale va calcolata rispetto alla tariffa dell'impresa in vigore, oltre ad aver inserito un comma aggiuntivo di divieto - per le imprese di assicurazione - di differenziare la progressione e la attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la medesima impresa. Analogo divieto è disposto, nel medesimo comma, quando la differenziazione (o l'attribuzione) è disposta in base a parametri che ostacolano la mobilità tra diverse compagnie assicurative. In particolare, le imprese di assicurazione devono garantire, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi identiche caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.

Articolo 5

(Misure relative all'assegnazione delle classi di merito)

Il **comma 1**, modificando l'articolo 134 del CAP, prevede la garanzia della parità di trattamento a parità delle caratteristiche di rischio, vietando la distinzione in funzione della durata del rapporto. Si prevede, inoltre, che in caso di variazione peggiorativa della classe di merito, gli incrementi di premio debbano comunque essere inferiori a quelli altrimenti applicabili, qualora l'assicurato faccia installare la scatola nera; se gli occorre un sinistro, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.

Articolo 6

(Identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose)

L'**articolo 6** modifica la procedura di identificazione dei testimoni in caso di sinistri con soli danni a cose, al fine di evitare i cd. testimoni di comodo.

In particolare il **comma 1** introduce tre nuovi commi all'articolo 135 del CAP (*Banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati*). Il nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 135 prescrive che, in caso di sinistri con soli danni alle cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare - secondo la **modifica proposta dalla Commissione in sede referente** - dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa assicurativa con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In tale caso la parte che riceve la richiesta da parte dell'assicurazione effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi nel termine di sessanta giorni. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione ed alla comunicazione di eventuali ed ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni.

Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.

Il comma 3-*ter* dell'articolo 135 prevede l'inammissibilità in giudizio delle testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità indicate dal comma precedente, salva la possibilità per il giudice di disporre l'audizione di testimoni

nei casi in cui sia comprovata l'impossibilità della loro tempestiva identificazione.

La Commissione in sede referente ha modificato l'oggetto della verifica che, nei processi attivati per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, sarà condotto dal giudice (comma 3-*quater* dell'articolo 135): l'eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni non è rapportata alla chiamata in più di tre cause negli ultimi cinque anni, bensì alla loro presenza in più di tre sinistri - negli ultimi cinque anni - registrati nella banca dati sinistri dell'IVASS.

Articolo 7

(Verifica dell'IVASS sui dati relativi ai sinistri e definizione del sistema degli sconti)

Il **comma 1** affida all'IVASS il compito di procedere ad una verifica trimestrale sui sinistri inseriti nell'apposita banca dati dalle imprese di assicurazione, con obbligo di apposita relazione all'esito di tale verifica. **La Commissione in sede referente**, nell'approvare la nuova stesura dell'articolo 132-*ter* recata dal comma 1 dell'articolo 3, ha anche **soppresso il comma 2** (che affidava all'IVASS il compito di definire una percentuale di sconto minima).

Articolo 8

(Risarcimento del danno non patrimoniale)

Il nuovo articolo 138 del CAP, come sostituito dal **comma 1**, demanda ad un D.P.R. la predisposizione di una specifica tabella, unica su tutto il territorio della Repubblica, delle menomazioni alla integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti e del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso. Le finalità della emanazione della tabella per le macrolesioni sono garantire il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori. I principi e i criteri che devono essere seguiti, nella redazione della tabella, tengono conto dei criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità. Il **comma 2** prevede la decorrenza della tabella unica per le macrolesioni. Il **comma 3** sostituisce l'articolo 139 del CAP prevedendo la predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità

psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità (microlesioni) derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti.

Il testo prevede anche la possibilità del giudice di aumentare l'ammontare del risarcimento con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, entro un margine del 30 per cento per le macrolesioni e del 20 per cento per le microlesioni.

Articolo 9

(Valore probatorio delle cosiddette «scatole nere» e di altri dispositivi elettronici)

Il **comma 1**, mediante l'inserimento del nuovo articolo 145-bis nel CAP (*Valore probatorio delle cosiddette "scatole nere" e di altri dispositivi elettronici*), attribuisce piena prova nei procedimenti civili alle risultanze della scatola nera conforme alle caratteristiche tecniche e funzionali, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del dispositivo. Le risultanze delle scatole nere devono essere rese fruibili alle parti. Deve inoltre essere garantita l'interoperabilità e la portabilità delle scatole nere nel caso di passaggio ad una diversa compagnia assicurativa. È prevista l'emanazione di regolamenti volti a garantire lo standard tecnologico per la gestione in sicurezza dei dati registrati dalle scatole nere e per assicurare la loro interoperabilità. In caso di violazione da parte delle compagnie delle norme sulla interoperabilità è stabilita una sanzione amministrativa di 3.000 euro per ogni giorno di ritardo. Le imprese assicurative devono trattare i dati raccolti con le scatole nere nel rispetto della normativa sulla *privacy* e non li possono utilizzare per finalità diverse. In caso di manomissione della scatola nera, l'assicurato perde la riduzione del premio ed è sottoposto alle eventuali sanzioni penali.

Articolo 10

(Ulteriori misure di contrasto delle frodi assicurative)

Il **comma 1** integra l'articolo 148 del CAP estendendo i casi nei quali, sussistendo elementi che siano sintomo di frode, si applica una specifica procedura che consente all'impresa di assicurazioni di non presentare offerta di risarcimento. In particolare si prevede che gli elementi sintomi di frode si possano ricavare in primo luogo dall'archivio informatico integrato dell'IVASS (in luogo della banca dati sinistri, previsto dalla vigente formulazione). In riferimento a questa previsione, la **Commissione in sede referente ha introdotto un comma aggiuntivo**, in base al quale l'azione in giudizio (per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, prevista dall'articolo 145 del CAP) è

proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146 del CAP (sessanta giorni - dalla richiesta scritta dei contraenti e dei danneggiati - di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano), salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.

Qualora l'impresa rifiuti di formulare l'offerta di risarcimento, l'assicurato può proporre l'azione di risarcimento davanti al giudice solo dopo aver ricevuto le determinazioni conclusive dell'impresa o, in mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Resta salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia. Il testo poi integra l'articolo 201 del Codice della strada al fine di consentire l'accertamento della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi attraverso gli appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, non essendo necessaria la contestazione immediata delle violazioni del codice della strada, mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'apposito elenco dei veicoli a motore non assicurati verso terzi. Infine, si prevede che, ove sia rilevata la violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale se l'accertamento avviene mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati, risultasse che al momento del rilevamento il veicolo era sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione prevista dal codice della strada per la circolazione senza la copertura dell'assicurazione.

Articolo 11

(Trasparenza delle procedure di risarcimento)

Il **comma 1**, inserendo il nuovo articolo 149-*bis* nel CAP, disciplina le modalità del risarcimento nei casi di cessione del credito. In caso di cessione del credito, si prevede che la somma da corrispondere a titolo di rimborso sia versata solo a fronte di presentazione della fattura emessa dall'impresa di autoriparazione che ha eseguito le riparazioni.

Articolo 12

(Allineamento della durata delle assicurazioni a copertura dei rischi accessori alla durata dell'assicurazione a copertura del rischio principale)

Il **comma 1**, inserendo il comma 1-*bis* all'articolo 170-*bis* del CAP, estende il principio della durata annuale del contratto RC Auto e del divieto di rinnovo tacito, a richiesta dell'assicurato, anche ai contratti stipulati per i rischi accessori (ad es. incendio e furto), nel caso in cui la polizza accessoria sia stata stipulata in abbinamento a quella della R.C. Auto (con lo stesso contratto o con un contratto stipulato contestualmente).

Con la modifica in esame si dispone l'allineamento della durata delle assicurazioni per i rischi accessori alla polizza per l'assicurazione RC Auto principale, permettendo la risoluzione; **la Commissione in sede referente ha eliminato** la necessità che tale risoluzione scatti a richiesta dell'assicurato. La medesima **Commissione ha premesso** un capoverso, in virtù del quale le polizze assicurative ramo danni di ogni tipologia alla loro scadenza non potranno essere rinnovate tacitamente.

Articolo 13

(Ultrattività della copertura per responsabilità civile derivante da attività professionale)

Il **comma 1**, modificando l'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 138 del 2011, prevede che - nelle condizioni generali delle polizze assicurative per la responsabilità civile professionale - sia inserita l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura. **La Commissione in sede referente ha esteso** la predetta previsione alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge. A tal fine, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative proporranno la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio.

Articolo 14

(Interventi di coordinamento in materia assicurativa)

L'articolo introduce una serie di interventi di coordinamento in materia assicurativa e ulteriori modifiche al CAP. Il **comma 1** abroga le norme che prevedono rispettivamente la trasmissione dei dati relativi ai falsi attestati di invalidità conseguenti ad incidenti stradali e la relazione annuale da parte del MISE al Parlamento. Il **comma 2, lettera a)**, introducendo una nuova lettera *b-bis*) al comma 1 dell'articolo 128 del CAP, eleva i massimali minimi di garanzia per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere, oltre il conducente (tra cui autobus e filoveicoli), ampliando le coperture a garanzia dei danneggiati: in particolare, i contratti devono essere stipulati per importi non inferiori a 15 milioni di euro per sinistro per i danni alla persona (elevato da 10 a 15 milioni in sede referente), indipendentemente dal numero delle vittime, e a 1 milione di euro per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati. La norma, secondo la modifica apportata dalla **Commissione in sede referente**, entra in vigore con la data di entrata in vigore della legge e gli importi saranno raddoppiati dall'anno successivo alla predetta data (**comma 3**).

Il **comma 2, lett. b)**, estende a tutte le imprese operanti in Italia l'obbligo di comunicare all'IVASS i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati al fine di implementare le banche dati "sinistri", "anagrafe testimoni" e "anagrafe danneggiati". Il **comma 2, lettera c)**, prevede che la misura del contributo che le imprese devono versare annualmente alla CONSAP, per il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, sia fissato annualmente con le modalità determinate con regolamento ministeriale. Il **comma 2, lett. d)**, prevede una sanzione amministrativa (da 5.000 a 50.000 euro) in caso di violazione da parte delle imprese assicuratrici degli obblighi di comunicazione all'IVASS dei dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati. Fanno eccezione i casi di omissione, incompletezza, erroneità o tardività delle comunicazioni obbligatorie relativi all'articolo 154, commi 4 e 5 del CAP (al Centro di informazione italiano): per essi si prevede una diversa sanzione amministrativa (da 10.000 a 100.000 euro).

Il **comma 4** sul sistema del risarcimento diretto, mentre il **comma 5** estende l'ambito di operatività dell'archivio informatico integrato dell'IVASS, prevedendo che esso sia connesso anche con altri archivi. Il **comma 6** prevede che l'IVASS possa richiedere alle imprese di assicurazione i dati relativi alle querele presentate all'Autorità giudiziaria per frode assicurativa o reati collegati ed utilizzare tali informazioni esclusivamente per attività di contrasto di tali frodi all'interno dell'archivio informatico integrato.

Articolo 15

(Poteri dell'IVASS per l'applicazione delle norme introdotte)

Il **comma 1** attribuisce all'IVASS i poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni introdotte dal provvedimento in esame, dandone conto nell'ambito dell'annuale relazione. Il **comma 2** prevede l'obbligo - per le imprese di assicurazione - di pubblicare sul proprio sito internet l'entità della riduzione dei premi; in caso di sua inosservanza, il **comma 3** prevede una sanzione amministrativa pecuniaria. Il **comma 4** include anche i proventi derivanti dalle le sanzioni previste dal nuovo articolo 145-*bis* del CAP tra quelle destinate ad alimentare il Fondo di garanzia per le vittime della strada; la **Commissione in sede referente precisa** che si tratta di un versamento. Il **comma 5** prevede che l'IVASS, d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, monitora le variazioni dei premi assicurativi offerti al consumatore e l'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri.

Articolo 16

(Forme pensionistiche complementari)

Il **comma 1** dell'**articolo 16** reca alcune modifiche alla disciplina delle forme pensionistiche complementari, con riguardo ai profili: della destinazione alle stesse degli accantonamenti relativi al trattamento di fine rapporto (**comma 1, lettera a)**); del diritto all'anticipo della prestazione nel caso di cessazione dell'attività lavorativa (**comma 1, lettera b)**); dei riscatti della posizione individuale maturata e del relativo regime tributario (**comma 1, lettera c)**).

Riguardo al primo profilo, la **lettera a) - la quale è stata introdotta in sede referente dalla 10^a Commissione del Senato** - prevede che gli accordi collettivi concernenti le forme pensionistiche complementari possano anche stabilire una percentuale minima dei suddetti accantonamenti (relativi al trattamento di fine rapporto maturando) da destinare alle forme in oggetto (fermo restando il principio generale di adesione alle stesse su base volontaria) e che, in assenza di di indicazione da parte degli accordi, la percentuale del conferimento sia pari al 100 per cento.

La novella di cui al **comma 1, lettera b)**, modifica la norma sul diritto all'anticipo della prestazione pensionistica complementare nel caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore ad un determinato limite, pari a 48 mesi nella disposizione vigente ed a 24 mesi nella presente novella.

La novella di cui al **numero 1) - introdotto in sede referente dalla 10^a Commissione del Senato** - della successiva **lettera c)** costituisce un intervento di coordinamento (in materia di riscatti della posizione individuale maturata) con la suddetta novella di cui al **comma 1, lettera b)**.

Il **numero 2)** della stessa **lettera c)** chiarisce che, sia nelle forme pensionistiche complementari collettive sia in quelle individuali, il diritto al riscatto della posizione maturata spetta anche in tutti i casi in cui i motivi della cessazione dei requisiti di partecipazione alla forma medesima siano diversi da quelli per i quali è riconosciuto il regime tributario più favorevole.

Il **comma 2** prevede la convocazione di un tavolo di consultazione per avviare un processo di riforma delle forme pensionistiche complementari. Tra le finalità di quest'ultima, la **10^a Commissione del Senato ha introdotto in sede referente** il riferimento all'individuazione di strumenti di informazione per l'educazione finanziaria e previdenziale ed in materia di forme di gestione del risparmio inteso alla corresponsione delle prestazioni previdenziali complementari.

Si ricorda inoltre che la Camera, in prima lettura, ha soppresso due novelle, proposte nel testo originario del disegno di legge: la prima consentiva che ai fondi pensione destinati a specifiche categorie aderissero, in forma individuale o collettiva, anche soggetti non appartenenti alla categoria di riferimento del fondo; la seconda sopprimeva il rinvio ai limiti ed alle modalità stabiliti dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali, per la portabilità dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro (nell'ambito dell'esercizio del diritto alla portabilità della posizione individuale maturata).

Articolo 17

(Clausola di neutralità finanziaria)

L'**articolo 17** contiene una clausola di invarianza finanziaria, e stabilisce che le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni comprese nel Capo II, "Assicurazioni e fondi pensione" mediante l'utilizzo di risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 18

(Eliminazione di vincoli per il cambio di fornitore di servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche)

L'**articolo 18, comma 1, oggetto di modifica durante l'esame in sede referente**, elimina una serie di vincoli che sono oggi presenti nei contratti con i fornitori di servizi di telefonia, televisivi e di comunicazioni elettroniche in generale. Si prevede che le spese previste in caso di recesso o trasferimento dell'utenza ad altro operatore debbano essere commisurate al valore del contratto e, **secondo la modifica in Commissione**, ai costi reali sopportati dall'azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio. Tali costi devono essere in ogni caso resi noti al consumatore, al momento della pubblicizzazione dell'offerta e della sottoscrizione del contratto, nonché

l'obbligo di comunicarli, in via generale, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica, in modo da permettere ad AGCOM un più efficace controllo preventivo delle spese richieste per il recesso; si prevede che le modalità di recesso dal contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonché il passaggio ad altro gestore, siano semplici e di immediata attuazione e, soprattutto, analoghe alle forme utilizzate per l'attivazione di un contratto, così da facilitare il recesso. **Secondo modifica una modifica introdotta dalla Commissione**, deve essere comunque garantito al cliente di comunicare il recesso o il cambio di gestore con modalità telematiche. Qualora il contratto comprenda offerte promozionali - aventi ad oggetto la fornitura sia di servizi che di beni - esso non può avere durata superiore a ventiquattro mesi e, nel caso di risoluzione anticipata, si dispone l'applicazione dei medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore, mentre gli eventuali costi di uscita devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta; si dispone l'obbligo per i gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, di acquisire il previo consenso espresso per l'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi; **secondo ulteriore specificazione della Commissione**, è fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilità per il consumatore o per l'utente di ricevere servizi in abbonamento da parte dello stesso operatore, o di terzi, senza il previo consenso espresso e documentato all'attivazione di tale tipologia di servizi si estende il potere dell'AGCOM di vigilare sull'attuazione delle citate disposizioni demandandole anche la competenza a stabilire le disposizioni di attuazione sull'obbligo del previo consenso espresso per l'addebito di servizi da terzi e si estende inoltre il potere sanzionatorio.

Il comma 2 modifica il Codice delle comunicazioni elettroniche circa i contenuti obbligatori del contratto, stabilendo che debbano essere indicate eventuali commissioni dovute in caso di recesso anticipato.

Durante l'esame in sede referente sono stati aggiunti i commi 3 e 4.

Il **comma 3** (novellando l'articolo 98, comma 16, del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003) incrementa da 580.000 a 1.160.000 euro la sanzione pecuniaria per la violazione di taluni obblighi posti in capo alle imprese designate per la fornitura del servizio universale, in particolare in relazione al controllo delle spese (art. 60), qualità del servizio (art. 61 e art. 72), contratti e diritto di recesso (art. 70), trasparenza e pubblicazione delle informazioni (art. 71), fornitura di prestazioni supplementari (art. 79).

Il **comma 4** introduce due nuovi commi, *4-bis* e *4-ter*, all'articolo 130 - concernente le "Comunicazioni indesiderate" - del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il nuovo comma *4-bis* fissa alcuni contenuti necessari dei contatti vocali non sollecitati da parte di operatori nei confronti degli abbonati. In particolare,

all'esordio del contatto dovranno essere specificati: a) gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene; b) l'indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto. Ai sensi del comma 4-ter si stabilisce che la chiamata è consentita solo quando l'abbonato, acquisite le suddette informazioni, presta un consenso esplicito.

Articolo 19

(Registro dei soggetti che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione)

Con il **comma 1** è istituito il Registro dei soggetti che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione. Il citato registro sarà tenuto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi delle medesime disposizioni che regolano il registro degli operatori di comunicazione.

La **Commissione in sede referente non ha mantenuto la previsione secondo cui** il MiSE individua e iscrive in tale registro i soggetti, diversi dagli operatori già presenti in altri registri, che, per erogare servizi voce e dati al pubblico, utilizzino indirettamente risorse nazionali di numerazione. È stata invece riformulata la disposizione per cui, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, saranno individuati i criteri per l'individuazione dei soggetti da iscrivere nel citato registro.

Articolo 20

(Call center operanti all'estero)

Il presente articolo - inserito in sede referente dalla 10^a Commissione del Senato - modifica la disciplina specifica vigente per i *call center* con almeno venti dipendenti operanti all'estero.

Il complesso delle novelle specifica che la normativa in oggetto si applica solo per i *call center* ubicati in Paesi non appartenenti all'Unione europea.

Inoltre, le novelle di cui alle **lettere a)** ed **e)** del **comma 1** ed il **comma 2** modificano la disciplina sulle comunicazioni ai soggetti pubblici che devono essere rese da parte delle imprese che decidano di trasferire all'estero - in Paesi non appartenenti all'Unione europea - i *call center* in oggetto o da parte delle imprese che già li detengano nei suddetti Paesi; si prevede, tra l'altro, che tali obblighi riguardino anche le imprese nel cui interesse operi un *call center* esterno (sempre che quest'ultimo abbia almeno venti dipendenti).

La novella di cui alla **lettera d)** del **comma 1** modifica le norme sanzionatorie relative a tali obblighi.

La summenzionata novella di cui alla **lettera e)** del **comma 1** è altresì intesa ad estendere alle imprese nel cui interesse operi un *call center* esterno (sempre che quest'ultimo abbia almeno venti dipendenti) alcuni obblighi in materia di protezione della riservatezza e dei dati personali. *Potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire se tale estensione sia posta anche con riferimento ai call center esterni operanti in Italia (o in altri Paesi dell'Unione europea).*

La novella di cui al **comma 1, lettera b)**, modifica la norma che esclude l'applicazione di incentivi all'occupazione per le imprese che trasferiscano all'estero *call center* con almeno venti dipendenti, limitando la fattispecie ai casi in cui il trasferimento sia in un Paese non appartenente all'Unione europea. *La formulazione letterale della norma vigente fa riferimento ai benefici di cui alla L. 29 dicembre 1990, n. 407; il riferimento sembrerebbe posto agli incentivi all'occupazione di cui all'art. 8, comma 9, di tale legge, il quale è stato, tuttavia, successivamente oggetto di abrogazione. Sembrerebbe opportuna una più chiara formulazione. Potrebbe, inoltre, essere ritenuto opportuno chiarire, considerata la novella di cui al **comma 1, lettera a)**, se la norma riguardi anche i trasferimenti operati mediante affidamento a terzi dell'attività in oggetto.*

La novella di cui al **comma 1, lettera c)**, limita ai *call center* (con almeno venti dipendenti) operanti in Paesi non appartenenti all'Unione europea l'applicazione di alcune norme di tutela del soggetto che riceva o effettui una chiamata da o verso *call center* ubicati all'estero.

Articolo 21

(Tutela della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica)

L'**articolo 21**, introdotto dalla Camera dei deputati, reca disposizioni volte alla tutela della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica, che si aggiungono alla disciplina già vigente in materia.

A tal fine, inserisce i commi *2-bis* e *2-ter* nell'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche).

In particolare, con la novella introdotta, si prevede, nel nuovo comma *2-bis* dell'articolo 26, che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, nelle modalità previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, qualora sul mercato di riferimento un unico soggetto, ivi comprese le agenzie territoriali monomandatariе o plurimandatariе, anche in una sola delle dodici città capozona di cui al comma 1 del medesimo articolo 26¹, detenga, direttamente o indirettamente, una posizione dominante nel mercato della

¹ Si tratta delle città capozona della distribuzione cinematografica: Roma, Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania, Cagliari e Ancona.

distribuzione cinematografica, con particolare riferimento ai soggetti che operano contestualmente anche in uno dei seguenti settori:

- a) produzione;
- b) programmazione;
- c) esercizio;
- d) edizione o distribuzione di servizi televisivi, *on line* o telefonici.

Con un **emendamento approvato in sede referente**, la Commissione ha sostituito il riferimento contenuto nella lettera *d*), precisando che il settore considerato è quello dei “media audiovisivi, di comunicazione elettronica e della società dell'informazione”.

Articolo 22

(Semplificazione delle procedure di identificazione per la portabilità)

L'**articolo 22**, per semplificare le procedure di migrazione dei clienti tra operatori di telefonia mobile e le procedure per l'integrazione di SIM aggiuntive o la sostituzione di SIM richieste da utenti già clienti di un operatore, rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l'emanazione di disposizioni che prevedano l'utilizzo di misure di identificazione indiretta del cliente (cioè senza bisogno di usare un documento di identità) anche utilizzando il sistema pubblico dell'identità digitale, in modo da consentire che la richiesta di migrazione, di integrazione di SIM e tutte le operazioni connesse possano essere svolte per via telematica.

Articolo 23

(Misure per favorire i pagamenti digitali e le erogazioni liberali tramite credito telefonico)

L'**articolo 23** introduce al **comma 1** la possibilità di utilizzare la bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche con l'addebito diretto su credito telefonico, per l'acquisto di titoli d'accesso a luoghi di cultura, manifestazioni culturali e spettacoli, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 179 del 2012.

Con **due emendamenti approvati in sede referente**, la **Commissione** ha, da un lato, inserito nel comma 1 la clausola di neutralità finanziaria, stabilendo che dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e, dall'altro, ha aggiunto un **comma 2**, a mente del quale al fine di evitare situazioni di insolvenza, l'utente che intende usufruire delle modalità di pagamento di cui al comma 1 è messo nelle condizioni di conoscere, durante l'operazione di acquisto, se il proprio credito telefonico sia sufficiente e quanto residui a seguito dell'operazione medesima.

Successivamente, **in sede di coordinamento**, la clausola di neutralità finanziaria è stata soppressa all'interno del comma 1 e trasposta in un ulteriore **comma 7** appositamente inserito nell'articolo.

Inoltre, **la Commissione ha introdotto in sede referente altri quattro commi aggiuntivi**, volti a consentire l'effettuazione mediante credito telefonico delle erogazioni liberali destinate alle organizzazioni senza scopo di lucro di natura privata², alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, ed alle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto n. 460/1997. Con decreto MiSE³ sono disciplinate le modalità e requisiti di accesso e fruizione del predetto servizio. In quanto erogazione liberale, gli importi in questione sono espressamente esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dall'articolo 14, comma 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (deducibilità dal reddito complessivo del soggetto

² Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, e successive modificazioni, definisce le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), come le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, che, a fini di solidarietà sociale, svolgono attività in uno o più dei settori di seguito indicati, con divieto di svolgere attività diverse ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse:

- 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- 2) assistenza sanitaria;
- 3) beneficenza;
- 4) istruzione;
- 5) formazione;
- 6) sport dilettantistico;
- 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge n. 1089 del 1939, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. n. 1409 del 1963;
- 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 22 del 1997;
- 9) promozione della cultura e dell'arte;
- 10) tutela dei diritti civili;
- 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988.

Ai sensi del comma 8 dell'articolo 10 citato, sono inoltre considerate ONLUS (c.d. "Onlus di diritto"):

- 1) gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti negli appositi registri;
- 2) le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
- 3) le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché i consorzi di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991, la cui base sociale sia formata per il 100 per cento da cooperative sociali.

In base al comma 9 dell'articolo 10, sono inoltre ricompresi tra le Onlus gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, e le associazioni di promozione sociale comprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, limitatamente all'esercizio delle attività elencate dal comma 1 dello stesso articolo 10.

³ Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e la Banca d'Italia.

erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui), nonché l'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni (detrazione di un importo pari al 22 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo).

Articolo 24

(Aggiornamento del registro delle opposizioni)

Il **comma 1** stabilisce, che sia modificato, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge in commento, il regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali (D.P.R. n. 178 del 2010): ciò al fine di dare attuazione all'articolo 130, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 196 del 2003, consentendo l'applicazione della disciplina in essere - che attualmente risulta riferirsi al solo uso della numerazione telefonica degli abbonati con finalità commerciali - anche alle ipotesi di impiego della posta cartacea alle medesime finalità.

Articolo 25

(Tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche)

L'**articolo 25** limita al momento della risposta dell'operatore la tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche, ossia le numerazioni per cui è prevista una tariffazione differenziata ed indipendente dalla collocazione geografica del chiamante, onde evitare che siano posti in capo all'utente i costi della chiamata nel caso in cui vi sia un intervallo di tempo tra l'inizio della chiamata medesima e la risposta dell'operatore.

Articolo 26

(Modifiche alle norme di esercizio dei diritti connessi al diritto d'autore previsti per l'utilizzo di fonogrammi)

La **Commissione in sede referente ha introdotto un articolo aggiuntivo** di novelle all'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni.

L'articolo 73 dispone che il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi e in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi.

L'esercizio di tale diritto spettava fino ad oggi al produttore, il quale ripartiva il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati. Il testo approvato in referente, invece, prevede che il compenso sia riconosciuto, per ciascun fonogramma utilizzato, distintamente al produttore di fonogrammi ed agli artisti interpreti o esecutori (e non è da essi rinunciabile né cedibile). L'esercizio di tale diritto spetta a ciascuna delle imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore - previa la SCIA di cui all'articolo 3 comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2012 - alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo mandato.

Articolo 27

(Apertura al mercato della comunicazione a mezzo posta delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni al Codice della strada)

L'articolo 27, comma 1, sopprime, a decorrere dal 10 giugno 2017, l'attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane Spa (quale fornitore del Servizio universale postale) dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada

Conseguentemente è disposta la soppressione del riferimento ai proventi del fornitore del servizio universale per i servizi in esclusiva nella modalità di calcolo del contributo da parte degli operatori per il finanziamento dell'autorità di regolazione di settore. È integrata la disciplina delle condizioni per il rilascio agli operatori del settore postale della licenza individuale per l'effettuazione di specifiche prestazioni rientranti nel servizio universale; è soppresso il riferimento ai servizi affidati in esclusiva nella disciplina del fondo di compensazione degli oneri del servizio universale; è soppressa la sanzione da 5000 a 150.000 euro per chi espleti i servizi attribuiti in esclusiva al fornitore del servizio universale. **Il comma 2** prevede che entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge l'AGCOM determini, sentiti il Ministro della giustizia, i requisiti e gli obblighi, nonché i requisiti di affidabilità, professionalità e onorabilità, per il rilascio delle licenze individuali relative alla notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari e alle notificazioni delle violazioni del codice della strada.

Articolo 28

(Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici)

Il **comma 1** impatta - nelle modalità e con le salvaguardie di cui ai successivi articoli 30, 32 e 33 - sul regime di “maggior tutela” nel settore del gas naturale: viene abrogata - **secondo il coordinamento approvato dalla Commissione in sede referente**, a partire dal 1° luglio 2018 - la disciplina transitoria che prevedeva la definizione amministrativa delle tariffe del gas naturale nella vendita ai consumatori domestici che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero.

Articolo 29

(Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica)

Il **comma 1** elimina il regime di “maggior tutela” nel settore dell’energia elettrica - **secondo il coordinamento approvato dalla Commissione in sede referente**, a partire dal 1° luglio 2018 - ossia abroga da tale data la disciplina transitoria che prevede la definizione amministrativa delle tariffe dell’energia elettrica nella vendita ai consumatori domestici e ai piccoli consumatori industriali che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero. L’AEEGSI adotta disposizioni per assicurare, **secondo l'emendamento dalla Commissione accolto in sede referente**, il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.

Articolo 30

(Confrontabilità delle offerte)

Il **comma 1 dell'articolo**, che è stato integralmente sostituito dalla **Commissione in sede referente approvando l'emendamento 28.100 (testo corretto) come subemendato (28.100/2 testo 2 e 28.100/8 testo 2)**, predispone una procedura finalizzata ad ottenere offerte di fornitura di energia elettrica e gas, e garantirne la confrontabilità. L’Autorità di settore (AEEGSI) propizierà la realizzazione - da parte del gestore del Sistema Informativo Integrato - di un portale informatico per la raccolta e la pubblicazione delle offerte sul mercato *retail*, con particolare riferimento alle utenze domestiche, alle imprese connesse

in bassa tensione e alle imprese con consumi annui non superiori a 200.000 standard metri cubi (SMC). Gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano sono tenuti a trasmettere tali offerte per la loro pubblicazione sul portale. L'indipendenza dei contenuti di tale portale è garantita da un Comitato tecnico.

Dopo sei mesi di vigenza della legge, il **comma 2** pone l'obbligo agli operatori di inviare all'AEEGSI e pubblicare sul proprio sito almeno una proposta di offerta di fornitura a prezzo variabile per le utenze domestiche e non domestiche, connesse in bassa tensione e per le utenze con consumi annui non superiori a 200.000 Smc, nonché almeno una proposta di offerta di fornitura a prezzo fisso per le utenze domestiche e quelle non domestiche alimentate in bassa tensione e per le utenze con consumi annui non superiori a 200.000 Smc. Le proposte di offerta degli operatori per la vendita di energia elettrica devono indicare la composizione media della fonte energetica utilizzata per la fornitura e la quantità di gas serra emessi per chilowattora.

Le modalità operative per realizzare tali proposte di offerta di fornitura saranno definite dall'AEEGSI (**comma 3, che richiede che sia** stabilito l'insieme di informazioni minime, almeno pari alle clausole essenziali del contratto, come disposte dal Codice di condotta commerciale), la quale a tal fine utilizza in via prioritaria le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni (**comma 4**, recante anche la clausola di invarianza che esclude nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica).

Articolo 31

(Promozione delle offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto)

Il **comma 1** richiede all'AEEGSI di adottare, entro 90 giorni, linee guida per la promozione delle offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto, con particolare riguardo alla confrontabilità, trasparenza e pubblicità delle offerte, nonché - come **ha aggiunto la Commissione in sede referente** - alla realizzazione di piattaforme informatiche tese a facilitare l'aggregazione dei piccoli consumatori.

Articolo 32

(Verifica delle condizioni per la piena liberalizzazione dei mercati di vendita al dettaglio)

L'articolo, **che è stato integralmente sostituito dalla Commissione in sede referente approvando l'emendamento 30.100 come subemendato (30.100/2 e 30.100/11)** è volto ad operare un monitoraggio - relativamente al raggiungimento di una serie di obiettivi ai fini della cessazione del regime di maggior tutela, con la possibilità di prorogare le scadenze del 1° gennaio 2018 per il mercato dell'energia elettrica e per quello del gas.

Pertanto il **comma 1** richiede all'AEEGSI di trasmettere al MiSE - entro il sesto mese di vigenza della legge - un Rapporto relativo al monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas. Il MiSE, sulla base dei dati in esso contenuti, sentita l'Antitrust e l'AEEGSI stessa, emana, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto in cui dà conto del raggiungimento degli obiettivi ai fini della cessazione del regime di maggior tutela. Se però l'obiettivo non è stato raggiunto per uno dei due mercati, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro tre mesi successivi alla data di cui al comma 1, emanano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti necessari per il suo raggiungimento (**comma 2**).

Il MiSE definisce le misure necessarie a garantire che l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali e la cessazione del regime di maggior tutela avvenga secondo meccanismi che favoriscono la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato (**comma 3**). A decorrere dal 1 gennaio 2017, i clienti finali di energia elettrica riforniti in maggior tutela devono ricevere adeguata informativa da parte di ciascun fornitore in relazione al superamento delle tutele di prezzo secondo le modalità indicate con provvedimento dell'AEEGSI entro il terzo mese di vigenza della legge (**comma 4**). L'ultimo **comma** semplifica le modalità di cambio fornitore da parte del cliente, con una clausola di salvaguardia per la successione di un fornitore del servizio ad un altro.

Articolo 33

(Comunicazioni obbligatorie dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico)

Secondo il **comma 1**, qualora uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 32 fossero raggiunti prima del 30 giugno 2017, l'AEEGSI ne dà tempestiva comunicazione al MiSE.

Articolo 34

(Misure per garantire l'informazione dei consumatori)

Il **comma 1** pone l'AEEGSI a garanzia:

- della pubblicazione e diffusione delle informazioni sulla piena apertura del mercato e sulle condizioni di svolgimento dei servizi,
- del trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione.

L'AEEGSI può anche avvalersi di Acquirente Unico SpA; in riferimento allo Sportello per il Consumatore - gestito da quest'ultimo - la **Commissione in sede referente ha introdotto un comma aggiuntivo**, secondo cui l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico stabilisce le modalità con cui lo Sportello predetto accede, per l'efficacia delle attività ad esso affidate dall'Autorità medesima, alle informazioni e ai dati gestiti dal Sistema informativo integrato (SII). Già il parere dell'Autorità garante per l'energia elettrica e il gas 06/10/2011, n. PAS21/11 aveva evidenziato il contributo del SII in relazione al contrasto della morosità dei clienti finali, fenomeno in crescita e che costituisce una delle principali problematiche per lo sviluppo del mercato della vendita al dettaglio: in relazione a ciò, fu prevista l'istituzione di una banca dati degli inadempimenti contrattuali dei clienti - dal decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129 - e diverse azioni da parte dell'Autorità sono state volte a garantire l'efficacia delle procedure di disalimentazione dei clienti finali inadempienti.

Articolo 35

(Fatturazione acqua)

L'articolo aggiuntivo in esame, **introdotto in sede referente con l'emendamento 32.0.5 (testo 4)**, interviene sul tema della fatturazione in bolletta del consumo idrico. Esso prevede che l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico con propri provvedimenti stabilisca le modalità affinché le fatture relative alla somministrazione dell'acqua con il sistema di misura a contatore contengano, almeno una volta all'anno, l'indicazione dell'effettivo consumo dell'acqua riferito alla singola utenza.

La possibilità di tale indicazione puntuale nella fatturazione viene prevista, dal testo della disposizione, ove il contatore sia reso accessibile e la lettura sia tecnicamente possibile.

Al riguardo, si ricorda che il disegno di legge in materia di principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque ([A.S. 2343](#)), già approvato dalla Camera dei deputati, reca disposizioni in materia, prevedendo, in particolare, all'articolo 8 disposizioni per las

misurazione e fatturazione anche dei consumi idrici, nell'ottica di favorire la diffusione della telelettura e l'uso delle migliori tecnologie disponibili.

Si segnala, in materia, che l'Autorità ha avviato taluni progetti sperimentali in materia di *smart metering* (sistemi per la telelettura e telegestione dei contatori dei consumi di energia, gas e acqua), consultabili sul sito dell'AEEGSI.

Si segnala, altresì, che il tema in parola è emerso, anche con riferimento alle difficoltà tecniche realizzative, nel corso delle audizioni svolte sul disegno di legge citato in materia di acque pubbliche, il relazione al tema del riconoscimento del minimo vitale di acqua pro capite quale diritto all'acqua anche in caso di morosità, ed in connessione al più ampio tema degli strumenti per la realizzazione del risparmio idrico.

In materia si segnala che, nell'ultima [Relazione 2016 dell'Autorità AEEGSI](#), la sezione dedicata allo 'Stato dei servizi idrici' (pag 218 e ss.), la sezione dedicata a 'Misura e consumi dell'utenza' indica come l'attività di misura, e l'efficiente svolgimento della stessa - essenziale per garantire trasparenza e *accountability* in ordine ai consumi delle utenze - sulla base degli approfondimenti condotti sullo stato dei misuratori di utenza e sul relativo grado di vetustà 'mostri una rilevante presenza di misuratori di età superiore ai 15 anni, con una incidenza del 37%' (pag. 242 e ss).

Articolo 36

(Riforma del bonus elettrico e gas)

Il **comma 1** demanda ad un decreto ministeriale la revisione della disciplina del bonus elettrico e del bonus gas per i clienti economicamente svantaggiati e per quelli che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita.

Tale decreto MiSE, per il **comma 2**, disciplinerà le modalità di erogazione dei benefici: **la Commissione in sede referente ha specificato** che questa previsione opererà solo nel caso in cui ne ricorrano i presupposti. Il **comma 3** precisa la vigenza della disciplina vigente relativa ai bonus elettrico e gas fino alla data di entrata in vigore del decreto.

Articolo 37

(Tavolo Maxi Bollette)

Il **comma 1 dell'articolo aggiuntivo introdotto dalla Commissione in sede referente (emendamento 33.0.100)** disciplina i casi di fatture di rilevante importo derivanti da ritardi o interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, individuate secondo condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico. Vi si dispone un

obbligo di rateizzazione, in capo ai fornitori di energia elettrica e gas, propiziato attraverso l'adozione delle necessarie misure ad opera dell'Autorità predetta. L'obbligo:

- a) è corredato dal diritto ai soli interessi legali nei confronti del cliente finale;
- b) non sussiste se il conguaglio è imputabile a cause riconducibili al cliente finale.

Il **comma 2** prevede che l'Autorità definisca adeguate misure per responsabilizzare i distributori, nel caso di prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, ferme restando le modalità e le scadenze di versamento del gettito tariffario da parte dei distributori.

Per il comma 2 l'Autorità individua modalità idonee a favorire l'accessibilità dei gruppi di misura da parte dei distributori.

Con la deliberazione ARG/gas 155/08, nell'ambito della regolazione dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale, l'Autorità già aveva definito un piano per la sostituzione dei gruppi di misura, che prevedesse la messa in servizio di gruppi di misura elettronici predisposti per la telelettura e la telegestione, nonché la contestuale implementazione di sistemi di telegestione e telelettura.

Articolo 38

(Misure per la trasparenza del mercato dell'energia elettrica e del gas)

Il **comma 1** - per la sola vendita di energia elettrica - prevede l'istituzione presso il MiSE di un Elenco dei soggetti abilitati alla vendita ai clienti finali: **la Commissione in sede referente** ha fissato il relativo termine a novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge; **in sede di coordinamento** è stato specificato che dall'istituzione dell'elenco decorre la necessità, per l'operatore, di esservi incluso e di permanervi per svolgere l'attività in questione. I requisiti e le modalità per l'iscrizione all'Elenco sono stabiliti con decreto MiSE (**comma 2**). L'Elenco è pubblicato sul sito internet del MiSE e aggiornato mensilmente (**comma 3**).

La **Commissione in sede referente ha inserito, mediante un comma aggiuntivo**, il parere dell'Autorità di settore (AEEGSI) nel procedimento con cui il MiSE stabilisce modalità e requisiti per la richiesta delle società interessate all'inclusione in un altro elenco: si tratta dell'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali, relativo anche alla vendita di gas naturale liquefatto attraverso autocisterne e di gas naturale a mezzo di carri bombolai, nonché di biogas.

Il **comma 5** inserisce i soggetti autorizzati tra quelli che partecipano al sistema di prevenzione delle frodi. Il **comma 6 - introdotto dalla Commissione in sede referente** - promuove la concorrenza attraverso la riduzione delle asimmetrie informative, anche intersettoriali: pertanto l'accesso ai sistemi informativi può avvenire anche in un quadro di reciprocità, ma solo nel rispetto delle prescrizioni

stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali necessarie ad assicurare proporzionalità, correttezza e sicurezza circa il trattamento di dati personali ed il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dei soggetti cui le informazioni si riferiscono, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati in conseguenza dell'accesso in un quadro di reciprocità ai sistemi in questione, spetta - ai soggetti che accedono - l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta e di avere adottato tempestivamente e senza indugio tutte le misure idonee a evitare il danno.

Il **comma 9** reca la clausola di invarianza finanziaria, che **la Commissione in sede referente ha rielaborato** con la previsione secondo cui il Ministero dello sviluppo economico provvede all'attuazione dell'articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **Commissione in sede referente ha poi inserito, mediante due commi aggiuntivi**, volti a regolare la clausola di «close-out netting» prevista nei prodotti energetici all'ingrosso di cui al Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso.

Il 28 dicembre 2011 è entrato in vigore il REMIT, cioè il regolamento (CE) 1227/2011. Gli scopi del regolamento sono accrescere la trasparenza e migliorare il funzionamento dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e del gas naturale, attraverso l'adozione di regole di sorveglianza e di prevenzione degli abusi di mercato relativamente alla manipolazione (o tentata manipolazione) di mercato e all'*insider trading*. L'adozione del regolamento segue il parere espresso congiuntamente dal *Committee of European Securities Regulators* (CESR) e dall'*European Regulator's Group for Electricity and Gas* (ERGEG), nel dicembre 2008, a favore di un regime specifico di sorveglianza dei mercati all'ingrosso dell'energia.

Il regolamento REMIT introduce a livello europeo regole specifiche per la sorveglianza dei mercati all'ingrosso dell'energia, volte a:

- definire le pratiche abusive in tema di manipolazione (o tentata manipolazione) di mercato e *insider trading*;
- vietare le suddette pratiche abusive nei mercati dell'energia all'ingrosso;
- definire un nuovo quadro di regole per il monitoraggio dei mercati dell'energia all'ingrosso, volte a identificare e a contrastare casi di manipolazione (o tentata manipolazione) di mercato e *insider trading*;
- stabilire che le Autorità nazionali di regolazione dispongano dei necessari poteri di indagine, di *enforcement* e di sanzione relativamente ai suddetti divieti, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del regolamento.

Il regolamento stabilisce che l'ACER (*Agency for the Cooperation of Energy Regulators*) assicuri il coordinamento tra le Autorità nazionali di regolazione, in particolare rispetto a ipotesi di comportamenti abusivi di natura transfrontaliera. Inoltre, sono previste disposizioni in materia di cooperazione tra l'ACER, l'*European Securities and Market Authority* (ESMA), le Autorità di regolazione nazionale, le Autorità antitrust e finanziarie nazionali, le altre Autorità competenti, al fine di favorire la condivisione delle informazioni e l'efficace sorveglianza dei mercati.

Per clausola di «close-out netting» deve intendersi qualsiasi clausola di interruzione volontaria o automatica dei rapporti e di conseguente obbligo, gravante sul contraente il cui debito risulti più elevato, di pagamento del saldo netto delle obbligazioni, come risultante dalla compensazione delle posizioni reciproche. Esse, in forza di detta clausola, sono divenute immediatamente esigibili e vengono convertite nell'obbligazione di versare un importo pari al loro valore corrente stimato secondo criteri di ragionevolezza commerciale, oppure vengono estinte e sostituite dall'obbligazione di versare tale importo.

La disciplina introdotta è volta a conseguire il fine di aumentare la liquidità dei mercati dell'energia, riducendo i costi delle transazioni, a vantaggio dei consumatori: per questi motivi si statuisce per legge la validità ed efficacia della clausola di «close-out netting», ad eccezione dei contratti conclusi con clienti finali a prescindere dalla loro capacità di consumo. La clausola opera anche in caso di apertura di una procedura di risanamento, ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, di natura concorsuale o pre-concorsuale, con o senza spossessamento del debitore, nei confronti di una delle parti.

In caso di apertura di una procedura di risanamento, ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, che abbia natura concorsuale e che preveda lo spossessamento del debitore, gli organi della procedura, entro sei mesi, dal momento di apertura della procedura stessa, possono far valere la violazione della ragionevolezza sotto il profilo commerciale qualora la determinazione del valore corrente stimato sia intervenuta entro l'anno che precede l'apertura della procedura stessa, fatto salvo che detta ragionevolezza si presume nel caso in cui le clausole contrattuali concernenti i criteri di valutazione del valore corrente stimato siano coerenti con gli schemi contrattuali elaborati nell'ambito della prassi internazionale riconosciuta da associazioni rappresentative internazionali ovvero allorché prevedano il ricorso a quotazioni fornite da uno o più soggetti terzi indipendenti riconosciuti a livello internazionale.

Articolo 39

(Semplificazione delle procedure relative agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e al settore dell'efficienza energetica)

La Commissione **in sede referente** ha introdotto l'articolo aggiuntivo in esame che reca disposizioni in materia di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e nel settore dell'efficienza energetica.

Con il **comma 1**, vengono inseriti, all'articolo 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011, i nuovi commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.

Si ricorda che tale decreto legislativo ha dato attuazione alla direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. In particolare, l'articolo 42, oggetto di novella, disciplina i controlli e le sanzioni in materia di incentivi, prevedendo che l'erogazione

di incentivi nel settore elettrico e termico, di competenza del GSE, sia subordinata alla verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili che presentano istanza. Tale verifica, che può essere affidata anche agli enti controllati dal GSE, è effettuata attraverso il controllo della documentazione trasmessa, nonché con controlli a campione sugli impianti, anche senza preavviso, ferme restando le competenze in tema di controlli e verifiche spettanti alle amministrazioni statali, regionali, agli enti locali nonché ai gestori di rete.

Il **capoverso 3-bis** introdotto nella disposizione novellata prevede che, nei casi in cui nell'ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 29 (in materia di certificati bianchi) o nell'ambito di attività di verifica, il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto, è disposto il rigetto dell'istanza di rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli, secondo le modalità di cui al successivo comma 3-ter anch'esso di nuova introduzione.

La norma specifica che la disposizione si applica ove tali difformità non derivino da discordanze tra quanto trasmesso dal proponente e la situazione reale dell'intervento ovvero da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente.

Il **capoverso 3-ter** dispone poi che gli effetti del rigetto dell'istanza di rendicontazione, disposto a seguito dell'istruttoria, decorrano dall'inizio del periodo di rendicontazione oggetto della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi. In ordine alla decorrenza, gli effetti dell'annullamento del provvedimento disposto a seguito di verifica decorrono dall'adozione del provvedimento di esito dell'attività di verifica. In sede di **subemendamento (34.0.100/100)**, è stato chiarito che per entrambe le fattispecie su indicate sono fatte salve le rendicontazioni già approvate relative ai progetti medesimi.

Si prevede che le modalità di cui al primo periodo (secondo quanto scaturisce dal medesimo **subemendamento (34.0.100/100)**) si applichino anche alle verifiche e alle istruttorie relative alle richieste di verifica e certificazione dei risparmi già concluse.

Il **capoverso 3-quater** introdotto nella disposizione novellata prevede che agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applichi una decurtazione del 30 per cento della tariffa incentivante.

Tale effetto decorre dalla data di decorrenza della convenzione, fermo restando, ove ne ricorra il caso, l'annullamento della maggiorazione di cui alla richiamata normativa regolamentare.

La disposizione indica la finalità di salvaguardare le iniziative di realizzazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia, salvaguardando, secondo il dettato della disposizione, la buona fede di coloro che hanno realizzato l'investimento.

Si ricorda che l'art. 14 del decreto ministeriale 5 maggio 2011 reca disposizioni in materia di premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti fotovoltaici, prevedendo che la componente incentivante della tariffa individuata è incrementata con le modalità di cui all'art. 12, comma 3, del medesimo D.M. e, con riferimento nello specifico alla previsione della lettera d), del 10% per gli impianti il cui costo di investimento per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all'interno della Unione europea.

Inoltre, si ricorda che il decreto ministeriale 5 luglio 2012, disciplinante l'attuazione dell'art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (c.d. Quinto Conto Energia), prevede, all'articolo 5 (in materia di tariffe incentivanti), comma 2, lettera a), che le tariffe onnicomprensive e le tariffe premio sull'energia consumata in sito sono incrementate, limitatamente agli impianti fotovoltaici e agli impianti integrati con caratteristiche innovative, di una serie di premi, tra loro cumulabili, tra cui, per gli impianti che rispettano i requisiti indicati, i seguenti importi, con una diversa modulazione a seconda dell'entrata in esercizio: i. 20 euro/MWh se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2013; ii. 10 euro/MWh se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2014; iii. 5 euro/MWh se entrano in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014.

Inoltre, **in sede subemendativa (subemendamento 34.0.100/12)** è stato specificato che resta fermo il **diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli installati.**

Il comma 2 dell'articolo aggiuntivo in esame reca una novella al comma *7-bis* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 69 del 2013.

Tale disposizione, in materia di riduzione dei prezzi dell'energia elettrica, a sua volta novellata dall'articolo 1, comma 155, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), prevede che i titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono optare, in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dello stesso incentivo, per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data indicata dall'operatore e compresa tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2013, e del 10 per cento per l'ulteriore successivo periodo di un anno. Qualora l'impianto prosegua la produzione dopo il secondo anno di incremento, il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa applica nei successivi tre anni di esercizio una riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante fino ad una quantità di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento. In ordine ai criteri applicativi, la normativa prevede che l'incremento sia applicato per gli impianti a certificati verdi sul coefficiente moltiplicativo spettante e, per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), registrato nell'anno 2012. Si ricorda che tale disposizione prevede, per quanto concerne l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza

inferiore a 10 MVA, nonché da impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n. 15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92, nonché della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas 28 ottobre 1997, n. 108/97, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, che essa è ritirata, su richiesta del produttore, dal gestore di rete alla quale l'impianto è collegato. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas determina le modalità per il ritiro dell'energia elettrica facendo riferimento a condizioni economiche di mercato

Rispetto a tale quadro, con la disposizione in esame si prevede che, in alternativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore possa richiedere, comunicandolo al GSE entro il 30 giugno 2016, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 giugno 2016, dilazionandola uniformemente, nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi.

Si osserva come la cornice temporale indicata dalle disposizioni in esame faccia riferimento a date già decorse.

In ogni caso si fissa il limite di quattro anni (come risultante dal **subemendamento 34.0.100/100**, mentre l'originario testo emendativo faceva riferimento a sette anni) a partire dal 1° luglio 2016.

Articolo 40

(Norme di separazione per i gestori di sistemi di distribuzione chiusi)

L'articolo, **che è stato introdotto dalla Commissione in sede referente approvando l'emendamento 34.0.200**, recante - per i sistemi di distribuzione chiusi qualificati come "reti interne d'utenza" ai sensi della legislazione vigente - una disciplina parzialmente derogatoria a quella di cui all'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.

La disciplina generale del comma 1 della predetta disposizione prevede che il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, sia indipendente, sotto il profilo dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla distribuzione. Al fine di conseguire tale indipendenza, l'Autorità adegua i propri provvedimenti ai seguenti criteri minimi: a) i responsabili della direzione del gestore del sistema di distribuzione non devono far parte di strutture dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione delle attività di generazione, trasmissione o fornitura di energia elettrica; b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di distribuzione siano

presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente; c) il gestore del sistema di distribuzione deve disporre di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa elettrica integrata, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete. Ai fini dello svolgimento di tali compiti, il gestore del sistema di distribuzione dispone delle risorse necessarie, comprese le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie; d) il gestore del sistema di distribuzione predispose un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori, e garantisce che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il medesimo gestore individua un responsabile della conformità, indipendente e con poteri di accesso a tutte le informazioni necessarie in possesso del medesimo gestore del sistema di distribuzione e delle imprese collegate, che è responsabile del controllo del programma di adempimenti e presenta annualmente all'Autorità per l'energia elettrica e il gas una relazione sulle misure adottate.

Tali prescrizioni, per la novella qui in commenti, non si applicano ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi, facenti parte di un'impresa verticalmente integrata. Ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi si applicano esclusivamente le norme di separazione contabile. Ne consegue l'obbligo, per l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, di adeguare i propri provvedimenti - in materia di obblighi di separazione - in relazione alla predetta deroga.

Articolo 41

(Imprese di distribuzione dell'energia elettrica di piccole dimensioni)

L'articolo, **che è stato introdotto dalla Commissione in sede referente approvando l'emendamento 34.0.18** (testo 2), deroga alla disciplina che l'articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 ha introdotto per il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata: si tratta del requisito per cui esso è indipendente, sotto il profilo dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla distribuzione, nonché di quello per il quale non può trarre vantaggio dall'integrazione verticale per alterare la concorrenza.

Il **comma 1** prevede la deroga per i gestori di sistemi di distribuzione facente parte di un'impresa verticalmente integrata, che servono meno di 25.000 punti di prelievo, ad esclusione delle imprese beneficiarie di integrazioni tariffarie. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico adeguerà i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione funzionale in conseguenza, prevedendo altresì che appositi parametri per costi e misurazioni riguardino i predetti gestori di sistemi di distribuzione: si tratta di parametri che tengono conto anche della densità dell'utenza servita, nel rispetto dei principi generali di efficienza, economicità e con l'obiettivo di garantire la semplificazione della regolazione e la riduzione dei connessi oneri amministrativi.

Il **comma 2**, invece, abroga la precedente disciplina sull'aggregazione delle piccole imprese di distribuzione di energia elettrica (secondo cui l'Autorità individuava per le imprese di distribuzione di energia elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo, tra l'altro, appositi meccanismi di perequazione specifica aziendale).

Articolo 42

(Misure per la distribuzione del gas naturale)

Il **comma 1** deroga alla disciplina, recata dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000, sulle conseguenze dell'affidamento dell'attività di distribuzione di gas naturale esclusivamente mediante gara.

Ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere era riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti, purché stipulati prima del decreto interministeriale 12 novembre 2011, n. 226, e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. In ogni caso, dal rimborso sarebbero stati detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente. Qualora il valore di rimborso risultasse maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, l'ente locale concedente avrebbe dovuto trasmettere le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara.

In questo punto della sequenza procedimentale si inserisce la novella recata dalla **Commissione in sede referente**, secondo cui l'obbligo di trasmissione all'AEEGSI non opera, se l'ente locale concedente può certificare - anche tramite un idoneo soggetto terzo - che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 22 maggio 2014, e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito non risulta superiore alla percentuale dell'8 per cento, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 20 per cento. Nel caso di valore delle immobilizzazioni nette disallineate, rispetto alle medie di settore secondo le definizioni dell'AEEGSI, il valore delle immobilizzazioni nette rilevante - ai fini del calcolo dello

⁴ Recante approvazione delle "Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale".

scostamento - è comunque determinato applicando i criteri di valutazione parametrica definiti dall'Autorità.

Il **comma 2** impatta sulle modalità attuative della disposizione secondo cui - con le modalità stabilite dall'AEEGSI - la stazione appaltante invia all'Autorità stessa (che può rispondere entro 30 giorni con proprie osservazioni), il bando di gara, il disciplinare di gara e le linee guida programmatiche d'ambito con le condizioni minime di sviluppo, insieme alla nota giustificativa degli eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e dal disciplinare di gara tipo (articolo 9, comma 2, del decreto interministeriale n. 226 del 2011).

Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226 erano stati disciplinati, ai sensi dell'articolo 46-*bis* del decreto legge n. 159 del 2007, i criteri di affidamento delle gare per l'attività di distribuzione di gas naturale (disciplinato da contratti di servizio), prevedendo che in ciascun ambito territoriale i comuni individuassero una stazione appaltante e quest'ultima provvedesse ad emanare i citati bandi di gara.

La Commissione in sede referente prescrive ora che l'AEEGSI, con propri provvedimenti, definisca procedure semplificate di valutazione dei bandi di gara, applicabili nei casi in cui tali bandi siano stati redatti in aderenza al bando di gara tipo, al disciplinare tipo e al contratto di servizio tipo. In ogni caso, la documentazione di gara non potrà discostarsi, se non nei limiti posti dalle disposizioni recate dal decreto con riguardo ad alcuni sub-criteri sui punteggi massimi⁵.

Il **comma 3** regola la partecipazione alle gare d'ambito dei raggruppamenti temporanei d'impresa e dei consorzi ordinari: per la **Commissione in sede referente** i requisiti di capacità tecnica⁶ possono essere posseduti anche da uno

⁵ Previsti per i criteri e i sub-criteri di gara dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto ministeriale n. 226 del 2011, essi attengono a condizioni economiche, criteri di sicurezza e qualità del servizio, e piano di sviluppo degli impianti.

⁶ Individuati dall'articolo 10, comma 6, lett. a), c) e d) del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226. Si tratta di:

- iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con capacità di operare nell'ambito dei servizi di distribuzione gas; oppure, per i soggetti aventi sede in uno Stato dell'Unione Europea diverso dall'Italia, analoga iscrizione in registri professionali di organismi equivalenti;

- possesso di certificazione di qualità aziendale UNI ISO 9001 conseguita nella gestione di infrastrutture a rete energetiche o idriche;

- d. Esperienza di operare in conformità con la regolazione di sicurezza, da dimostrare mediante predisposizione di procedure di gestione delle operazioni di sicurezza nel rispetto delle norme tecniche vigenti, come previste all'articolo 12, comma 12.8, della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas 2014-2019, Allegato A della deliberazione 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni.

solo dei partecipanti, ad eccezione del requisito dell'esperienza gestionale (che deve essere posseduto cumulativamente dai partecipanti)⁷.

La **Commissione in sede referente al comma 4** ha anche innovato rispetto al regime della concessione di stoccaggio di gas naturale.

Ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde è svolta sulla base di concessione, di durata non superiore a venti anni, rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai richiedenti che abbiano la necessaria capacità tecnica, economica ed organizzativa e che dimostrino di poter svolgere, nel pubblico interesse, un programma di stoccaggio rispondente alle disposizioni normative. L'articolo 2, comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevedeva in proposito che a decorrere dal 1° gennaio 2008, i soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde, o comunque autorizzati all'installazione e all'esercizio di nuovi stabilimenti di stoccaggio di gas naturale, avrebbero dovuto corrispondere alle regioni (nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio), a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio, un importo annuo pari all'1 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale.

La decorrenza di tale previsione è ora fatta partire dal 1° gennaio 2017 ed il contributo compensativo è mutato in "un importo annuo pari a 0,001 centesimi di euro per kWh di spazio offerto per il servizio di stoccaggio". Il diritto intertemporale sarà regolato ai sensi del **comma 5**, secondo cui entro il 31

⁷ Individuato dall'articolo 10, comma 6, lett. b), il requisito dell'esperienza gestionale è "da dimostrare in base a: b1. Titolarità di concessioni di impianti di distribuzione del gas naturale per un numero complessivo di clienti pari almeno al 50% del numero di clienti effettivi dell'ambito oggetto della gara, da possedere al momento della partecipazione alla gara o precedentemente, purché in data non anteriore a 18 mesi dalla scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla gara. Nella prima gara di ciascun ambito le imprese di distribuzione di gas naturale che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono titolari di concessioni che servono il 50% del numero di clienti effettivi dell'ambito oggetto di gara soddisfano il presente requisito; b2. in alternativa al punto b1. rispetto di tutti e tre i seguenti requisiti: b.2.1. titolarità di concessioni di impianti di distribuzione di gas naturale, da possedere non anteriormente a 36 mesi dalla scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, o, da almeno 18 mesi dalla scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, titolarità di concessioni di impianti di distribuzione di GPL, oppure di miscela aria-propano, di energia elettrica, o di acqua o di reti urbane di teleriscaldamento Nella prima gara di ciascun ambito le imprese di distribuzione di gas naturale che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono titolari di concessioni di gas naturale soddisfano il presente requisito; b.2.2. dimostrazione di avere, dal momento dell'affidamento del primo impianto, la capacità di gestire gli impianti di distribuzione gas dell'ambito oggetto di gara, fornendo in particolare la dimostrazione di: b.2.2.1. disponibilità di strutture, mezzi e personale a livello manageriale per la gestione delle situazioni di emergenze gas (pronto intervento e incidenti gas); b.2.2.2. disponibilità di personale a livello manageriale e di funzione centrale, di strutture, quali sale controllo, di mezzi tecnici e di sistemi informativi adeguati a garantire il monitoraggio, il controllo e lo sviluppo della rete gas dell'ambito di gara e a gestire le operazioni previste dal codice di rete tipo di distribuzione gas approvato dall'Autorità, quali l'allacciamento e l'attivazione di nuove utenze, il cambio di fornitore, gli altri servizi richiesti dall'utenza, l'allocazione del gas alle società di vendita e alle singole utenze, per un numero di clienti pari a quello dell'ambito oggetto di gara; b.2.3. esperienza di almeno cinque anni nel settore gas e nella funzione specifica per i responsabili delle funzioni di ingegneria, vettoriamento, qualità del servizio e gestione operativa dell'impresa, risultante dai curriculum vitae allegati all'offerta".

dicembre 2016 i concessionari predetti corrisponderanno alle Regioni, ad integrazione di quanto già versato per il 2016, un conguaglio pari alla differenza tra l'importo calcolato mediante il nuovo metodo e quanto già versato per lo stesso anno.

Articolo 43

(Concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione)

Il **comma 1** vieta di subordinare l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti ad altri obblighi, salvo quelli stabiliti con decreto del MiSE, sentite l'Autorità Antitrust e la Conferenza Stato-Regioni; **la Commissione in sede referente ha precisato, nel comma aggiuntivo introdotto in sede di coordinamento**, che esso andrà emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge. Il decreto dovrà tenere conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della direttiva 2014/94/UE.

Articolo 44

(Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti)

L'**articolo**, in tema di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti, prevede numerose innovazioni riguardanti i seguenti aspetti:

- l'introduzione di un'anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale, ad ampliamento della banca dati esistente presso il MiSE, che opererà in modo integrato con il database dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'iscrizione all'anagrafe è obbligatoria per i titolari di autorizzazione o concessione, anche per gli impianti in sospensiva;
- la riorganizzazione, tramite decreto MiSE, del Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti;
- la verifica della compatibilità degli impianti, per quanto concerne i soli aspetti attinenti la sicurezza della circolazione stradale. Contestualmente all'iscrizione all'anagrafe, infatti, i titolari degli impianti devono presentare una dichiarazione attestante che l'impianto ricade o non ricade in una delle fattispecie di incompatibilità (definite dalla normativa regionale e dalla norma in esame ai commi 13 e 14, che riguardano, rispettivamente, gli impianti ubicati all'interno e all'esterno dei centri abitati). Nel caso in cui l'impianto ricada nelle fattispecie di incompatibilità, il titolare può impegnarsi all'adeguamento, da completare entro un anno. Se invece non si impegna all'adeguamento, deve cessare l'attività di vendita entro 9 mesi e procedere

allo smantellamento. La norma dettaglia inoltre le procedure e le sanzioni da porre in essere nei casi in cui l'impianto sia incompatibile ma il titolare non cessi l'attività di vendita, nei casi di mancato invio della dichiarazione e nei casi in cui sia accertata la non compatibilità di un impianto dichiarato compatibile;

- le procedure di dismissione degli impianti che chiuderanno entro tre anni. In tali casi, sono previste procedure semplificate di dismissione, che consistono - come specificato **dalla Commissione in sede referente, mediante un emendamento** finalizzato a prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza, dell'ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie - nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture interrato e, se necessario a causa di una contaminazione, nell'esecuzione di indagini ambientali (in caso di contaminazione si rinvia al regolamento del MATTM 12 febbraio 2015 con cui, in attuazione del Codice ambientale, sono stati dettati i criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione bonifica dei punti vendita carburanti). La rimozione delle strutture interrato (e la bonifica del sito in caso di accertata contaminazione) dovrà essere effettuata dai titolari degli impianti in caso di riutilizzo dell'area.

La Commissione in sede referente ha anche approvato un emendamento finalizzato a svincolare dal riordino dell'attività della Cassa conguaglio GPL il versamento dei proventi della sanzione amministrativa (irrogata al titolare inadempiente) al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti: tale versamento resta quindi limitato alla sola data del 31 dicembre 2016, data cui si richiama anche una **norma di coordinamento** approvata al **comma 10**. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, tali proventi sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato. Un comma aggiuntivo prevede poi la soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, della Cassa Conguaglio GPL, attribuendo le relative funzioni e competenze ad Acquirente Unico S.p.A per il tramite dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano – OCSIT.

Si tratta di un organismo che - ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 - ha il compito di acquisire e mantenere un quantitativo minimo di scorte di petrolio e/o prodotti petroliferi. Tale organismo è finanziato dagli operatori economici che immettono in consumo prodotti petroliferi, e le sue funzioni sono svolte dall'Acquirente Unico, soggetto all'attività di indirizzo e vigilanza da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

I rapporti giuridici attivi e passivi (relativi alla cassa conguaglio) resteranno in regime di separazione contabile; il personale a tempo indeterminato in servizio è trasferito con mantenimento del trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento

del trasferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2017 è trasferita all'OCSIT - in autonomia ed autosufficienza finanziaria, rispetto alle altre attività e funzioni ivi svolte - anche la titolarità del Fondo per la razionalizzazione della rete carburanti.

Ci si riferisce all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, che costituisce presso la cassa conguaglio GPL⁸ il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti⁹. Tali disponibilità sono utilizzate per la concessione di indennizzi, per la chiusura di impianti, ai gestori e ai titolari di autorizzazione o concessione, secondo le condizioni, le modalità e i termini stabiliti dal Ministero (che, quando era delle attività produttive, provvede con decreto 31 ottobre 2001, recante il Piano nazionale contenente le linee-guida per l'ammmodernamento del sistema distributivo di carburante); successivamente si prevede l'ulteriore finalizzazione all'erogazione di contributi sia per la chiusura di impianti di soggetti titolari di non più di 10 impianti, sia per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione.

Le attività così trasferite sono svolte in base a indirizzi operativi del Ministero dello sviluppo economico e cessano con l'esaurimento delle risorse finanziarie del Fondo. A decorrere dal 1° gennaio 2017 è trasferita all'OCSIT anche la titolarità del Fondo GPL e del Fondo scorte di riserva. A decorrere dal 1° gennaio 2017 le funzioni della Cassa Conguaglio GPL relative al Fondo bombole metano, poi, saranno direttamente esercitate dal Comitato per la Gestione del Fondo bombole metano, operante presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

⁸ Va ricordato che in origine vi era il Fondo di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1950, n. 640, e veniva determinato da un Comitato di nomina ministeriale (art. 12 della stessa legge) cui era affidata la gestione del Fondo stesso. Si ricorda che il Fondo fu soppresso dall'art. 27 comma 3 della legge 99/2009 (*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*); il comma 6 della medesima disposizione ne aveva affidato la gestione, in regime di separazione contabile ed amministrativa, alla Cassa conguaglio GPL (gas di petrolio liquefatto), di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 44/1977 del 28 ottobre 1977, che ai sensi del comma 7 succedeva a titolo universale in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisiva le risorse finanziarie, strumentali e di personale, senza oneri per la finanza pubblica. Successivamente, però, il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 dispose (con l'art. 1, comma 1) la permanenza in vigore di vari articoli (da art. 1 a art. 8; da art. 12 a art. 17; da art. 19 a art. 22) della legge 8 luglio 1950, n. 640.

⁹ In esso si prevedeva che confluissero i fondi residui disponibili nel conto economico avente la medesima denominazione, istituito ai sensi del provvedimento CIP n. 18 del 12 settembre 1989 e successive integrazioni e modificazioni. Tale Fondo sarebbe stato integrato, per gli anni 1998, 1999 e 2000, attraverso un contributo calcolato su ogni litro di carburante per autotrazione (benzine, gasolio, GPL e metano) venduto negli impianti di distribuzione.

Articolo 45

(Maggiore tutela della concorrenza e della garanzia della possibilità di reale accesso al mercato di gestione autonoma degli imballaggi)

L'**articolo 45** modifica in più punti la disciplina relativa alle modalità da seguire, da parte dei produttori di imballaggi, per il riconoscimento del sistema autonomo alternativo all'adesione al CONAI (CONsorzio NAzionale Imballaggi) o a uno dei c.d. Consorzi di filiera costituiti per ognuno dei materiali di imballaggio. In particolare, viene sospeso l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale CONAI a seguito del riconoscimento del progetto di istituzione del sistema autonomo e fino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema (lettere a) e b) del **comma 1**). La normativa attualmente vigente prevede invece che l'obbligo continui a valere sino all'effettivo accertamento del funzionamento del "sistema autonomo".

Si provvede, inoltre, ad escludere il CONAI dalla procedura di riconoscimento dei c.d. sistemi autonomi affidando le relative competenze all'ISPRA (lettera c) del comma 1). Il **comma 2** reca una disposizione di invarianza finanziaria.

Si ricorda che la legge 28 luglio 2016, n. 154 (c.d. Collegato Agricolo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10.08.2016, n. 186, ha introdotto all'art. 11 modificazioni alla disciplina in materia di imballaggi, prevedendo, al comma 2 di detto articolo, che le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all'iscrizione ai consorzi di cui agli articoli 223 e 224 del codice e non sono soggette alla relativa contribuzione, con efficacia retroattiva, e novellando il medesimo codice con la previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria per i produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottano, in alternativa, sistemi gestionali.

Con riferimento all'articolo in esame, si segnala che in sede di espressione del parere sul testo, la Commissione ambiente e territorio del Senato ha rilevato che 'occorre procedere allo stralcio delle disposizioni ivi previste ed all'inserimento delle medesime all'interno di una normativa organica', in conformità con l'impegno assunto dal Governo nella seduta della Commissione ambiente n. 126 dell'11 marzo 2015, in occasione dell'esame della materia nell'ambito dell'atto Senato n. 1676 «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» (c.d. collegato ambientale, entrato in vigore con Legge n. 221 del 2015) in relazione alle proposte modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione degli imballaggi.

Articolo 46
(Norme in materia ambientale)

L'articolo è stato introdotto dalla Commissione in sede referente (emendamento 37.0.100 dei relatori). Esso consta di tre commi.

Il **comma 1** novella l'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 in materia di **rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche**.

Si ricorda che il D.Lgs. n. 49 del 2014 ha dato attuazione alla direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). L'art. 18, in materia di trattamento adeguato di tali rifiuti, dispone che tutti i RAEE raccolti separatamente devono essere sottoposti ad un trattamento adeguato. In particolare, il comma 4, come modificato dalla legge n. 221 del 2015 (c.d. collegato ambientale) prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del Centro di Coordinamento e dell'ISPRA, determina con decreto i criteri e le modalità tecniche di trattamento ulteriori rispetto a quelli contenuti agli allegati VII e VIII del decreto, e le relative modalità di verifica, in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2012/19/UE, entro tre mesi dalla loro adozione. Si prevede, poi, che nelle more dell'emanazione del decreto, continuano ad applicarsi gli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 33, comma 5, lettera g), nei confronti dei soggetti che hanno aderito agli stessi. Si tratta di specifici accordi stipulati con le associazioni di categoria dei soggetti recuperatori, a cura del Centro di coordinamento e sentito il Comitato di indirizzo, al fine di assicurare adeguati ed omogenei livelli di trattamento e qualificazione delle aziende di settore.

In base all'articolo 8 della Direttiva europea in materia di RAEE, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati (conformemente all'articolo 20 relativo alla modifica dell'allegato VII della direttiva medesima), al fine di introdurre altre tecnologie di trattamento che garantiscano almeno lo stesso livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. La Commissione valuta in via prioritaria se le indicazioni concernenti i circuiti stampati dei telefoni mobili e gli schermi a cristalli liquidi debbano essere modificate. In particolare, in base al par. 5, si prevede che, ai fini della protezione ambientale, gli Stati membri possono stabilire norme minime di qualità per il trattamento dei RAEE raccolti. Gli Stati membri che optano per tali norme di qualità ne informano la Commissione, che provvede alla loro pubblicazione. Inoltre, la Commissione, entro il 14 febbraio 2013, chiede alle organizzazioni di normazione europee di elaborare norme minime europee per il trattamento, compresi il recupero, il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, dei RAEE, in quanto espressione del progresso tecnico raggiunto.

Rispetto alla previsione vigente, si prevede, con la novella di cui al comma 1, che la determinazione dei criteri e delle modalità di trattamento avvenga, anziché in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea,

"anche nelle more della definizione delle norme minime di qualità da parte della Commissione europea", e si sopprime il riferimento al termine di tre mesi dalla loro adozione.

In materia di RAEE, si ricorda che la relativa normativa è oggetto di ridefinizione in sede di esame del c.d. pacchetto 'economia circolare' in sede europea ¹⁰; in particolare, l'atto comunitario ([COM \(2015\) 593 DEFINITIVO](#)) reca la Proposta di direttiva del parlamento europeo e del consiglio che modifica le direttive 2000/53/ce relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/ce relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/ue sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee).

Al riguardo, si rileva come, in sede di consultazione pubblica realizzata nell'ambito dell'esame del pacchetto europeo da parte della Commissione ambiente del Senato, siano emersi profili di criticità in ordine alla disciplina relativa ai RAEE, anche in relazione alla necessità di adeguare il previsto piano d'azione alle varie filiere che richiedono azioni differenziate, per cui si veda più ampiamente il [Dossier](#) di sintesi dei risultati della consultazione.

In relazione alla compatibilità di tale previsione di novella rispetto al quadro europeo, si deve osservare che l'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2012/19/UE, prevede, nella parte finale, che al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione della normativa, la Commissione adotti atti di esecuzione, per stabilire norme minime di qualità, basate in particolare sulle norme elaborate dalle organizzazioni di normazione europee, atti di esecuzione che sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2 della medesima Direttiva.

Il **comma 2** prevede che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della norma in esame, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.

Si ricorda che, in materia, con l'art. 30, comma 1, della L. 28 dicembre 2015, n. 221 (c.d. collegato ambientale), è stata dettata una disciplina in senso più restrittivo in materia di raccolta e trattamento dei rifiuti di rame e di metalli

¹⁰ Il pacchetto è composto dalla Comunicazione: "L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare con annesso cronoprogramma ([COM\(2015\) 614](#)), accompagnata da proposte legislative per la revisione delle seguenti direttive UE: direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE ([COM\(2015\) 595](#)); direttiva sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio 1994/62/CE, ([COM\(2015\) 596](#)); direttiva sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Direttive 2000/53/CE (relativa ai veicoli fuori uso), 2006/66/CE (relativa a pile e accumulatori) e 2012/19/UE (sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ([COM\(2015\) 593](#)); direttiva sulle discariche 1999/31/CE ([COM\(2015\) 594](#)).

ferrosi e non ferrosi. Con l'introduzione, infatti, di un nuovo comma 1-bis nell'articolo 188 del codice dell'ambiente, si è previsto che il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli 'unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità all'articolo 212, comma 5, ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte quarta del presente decreto'. Con tale previsione si è altresì specificato che alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di possibile deroga, riferita a soggetti che effettuino raccolte nella forma ambulante, di cui all'articolo 266, comma 5, del medesimo codice dell'ambiente.

Il **comma 3** prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, l'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del codice dell'ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), individui le modalità semplificate d'iscrizione per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire della menzionata iscrizione con modalità semplificate.

Si ricorda che il codice dell'ambiente attribuisce ad un decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'istituzione delle sezioni speciali del Comitato nazionale per ogni singola attività soggetta ad iscrizione all'Albo, con la relativa fissazione della composizione e delle competenze (comma 2 dell'articolo 212 del codice dell'ambiente).

Articolo 47

(Misure di trasparenza per la parità di trattamento nel sistema delle erogazioni pubbliche in rilevanti settori economici nazionali)

L'articolo in epigrafe è stato introdotto durante l'esame in sede referente mediante l'approvazione dell'emendamento 37.0.6 (testo 5).

I destinatari della norma di cui al **comma 1** sono tenuti a pubblicare, nei propri siti o portali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti da pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui all'[articolo 2-bis](#) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (concernente "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Tale articolo 2-*bis* definisce l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina della trasparenza di cui al medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013. Esso reca quindi l'elenco dei soggetti in capo ai quali gravano gli obblighi di pubblicazione e nei confronti dei quali può esser fatto valere il diritto di informazione: pubbliche amministrazioni (di cui al decreto legislativo 165 del 2001); enti pubblici economici e ordini professionali; società in controllo pubblico, escluse le società quotate; associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni; società in partecipazione pubblica e associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

I destinatari della norma in esame sono:

- le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale ovvero quelle presenti in almeno cinque regioni, individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'[articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349](#) ("Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale");
- le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, di cui all'articolo 137 del Codice del consumo ([decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#));
- le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con:
 - le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui al citato articolo 2-*bis* del decreto legislativo n. 33 del 2013 (cfr. *supra*);
 - società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni e società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate.

Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 decorrono dall'anno 2017. La pubblicazione deve avvenire entro il 28 febbraio di ogni anno con riferimento alle informazioni riferite all'anno precedente. Qualora il soggetto beneficiario sia un'impresa, essa è tenuta a pubblicare gli importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'impresa beneficiaria è tenuta alla restituzione delle somme entro tre mesi dal termine del 28 febbraio, in caso di mancata pubblicazione.

L'inosservanza degli obblighi di pubblicazione e pubblicità di cui alla presente norma implica la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi. Quando i soggetti eroganti non abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione

degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici previsti dall'[articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#) (*cf.* oltre, comma 4, per le modifiche all'articolo 26 richiamato), le relative somme affluiscono al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'[articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#) (legge di stabilità 2016). Il **comma 2** stabilisce che, a decorrere dall'anno 2017, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 suddetto, si applicano anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo si applica una sanzione pari alle somme erogate.

Il **comma 3** limita gli obblighi di pubblicazione di cui ai commi precedenti alle somme superiori ai 10.000 euro, al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti.

Il **comma 4** modifica l'[articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#). Tale comma 2 stabilisce che le pubbliche amministrazioni pubblichino gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, di importo superiore a mille euro. Con la modifica in esame si prevede che qualora i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.

Ai sensi del **comma 5**, dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 48

(Costo delle chiamate telefoniche ai servizi di assistenza ai clienti)

L'articolo 48 si inserisce nel Capo VII " Servizi bancari" e attribuisce agli istituti bancari ed alle società di carte di credito nonché, **secondo un'integrazione approvata in sede referente**, alle imprese di assicurazione, l'obbligo di assicurare tariffe non superiori a quelle ordinarie urbane per l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti, anche qualora la chiamata sia effettuata tramite telefono mobile. Nell'ipotesi di violazione di tale norma è stata prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro, nonché un indennizzo non inferiore a 100 euro a favore dei clienti. Tale sanzione è comminata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Articolo 49

(Strumenti per favorire il confronto tra servizi bancari)

L'articolo 49 prevede che siano individuati i prodotti bancari maggiormente diffusi tra la clientela, per assicurare la confrontabilità delle spese addebitate a chiunque dai prestatori di servizi di pagamento, attraverso un apposito sito internet. Tale compito è affidato a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, provvedimento di rango secondario, che deve individuare, altresì, le modalità e i termini per la fornitura dei dati necessari alla comparazione. L'attuazione del presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 50

(Assegni bancari)

L'articolo 50, **introdotto durante l'esame in sede referente**, riscrive l'articolo 17-ter - in materia di assegni bancari - del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante la riforma delle banche di credito cooperativo e altre misure in materia bancaria. Con la disposizione in esame viene sostituito l'articolo 8, comma 7, lettera b), n. 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70.

La lettera b) del richiamato comma 7 ha apportato una serie di modifiche alla disciplina degli assegni contenuta nel Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, complessivamente volte a consentirne la circolazione e il pagamento anche in forma elettronica. In particolare, il richiamato n. 2 della lettera b) ha modificato le condizioni (mediante novella del comma 1, n. 3) dell'articolo 45 del R.D. 1736/1933) per l'esercizio del diritto di regresso per assegni non pagati, al fine di recepire le modalità di circolazione elettronica dei titoli. Con le modifiche in esame, si espunge dall'articolo 45, comma primo, n. 3 (modificato dall'art. 8, c. 7, lett. b), n. 2 del d.l. n. 70 del 2011) il riferimento all'assegno elettronico; di conseguenza, il rifiuto del pagamento può essere constatato, oltre che con atto autentico (protesto) o con dichiarazione scritta del trattario sull'assegno bancario, anche con dichiarazione della Banca d'Italia richiesta da un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti.

Si osserva che l'articolo 17-ter oggetto di modifica già operava tali novelle riferendole direttamente al regio decreto n. 1736 del 1933. Con l'articolo in esame viene operata la modifica della norma (articolo 8, comma 7, del d.l. n. 70 del 2011) che a sua volta aveva già modificato le disposizioni sugli assegni contenute nel regio decreto.

Articolo 51

(Potenziamento della trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e a mutui)

L'articolo 51, modificato durante l'esame in sede referente, novella l'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 che prevede in capo all'intermediario o alla banca che eroga i mutui ovvero credito al consumo, l'obbligo di presentare al cliente almeno due preventivi di polizze assicurative sulla vita connesse o accessorie, presentati da due differenti gruppi assicurativi, non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi. Con la novella al comma 1 dell'articolo 28 citato, si espunge il riferimento alle sole assicurazioni "sulla vita" e si stabilisce che i medesimi soggetti siano ad accettare la polizza che il cliente presenterà o reperirà sul mercato senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo. Qualora la polizza sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, essa dovrà avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla banca, dall'istituto di credito e dall'intermediario finanziario (**lettera a**). **La lettera b**) aggiunge allo stesso articolo 28 un nuovo comma 2-*bis* sul diritto di recesso del cliente, entro sessanta giorni, in caso di sottoscrizione di polizze proposte dalla banca, dall'istituto di credito, da intermediari finanziari o da loro incaricati. In caso di recesso dalla polizza resta valido ed efficace il contratto di finanziamento. Qualora la polizza sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, il cliente può presentare una polizza avente i contenuti minimi di cui al comma 1. Viene infine posto l'obbligo di informare il cliente di quanto sopra stabilito con comunicazione separata rispetto alla documentazione contrattuale. Infine la lettera c) inserisce un nuovo comma 3-*bis* all'articolo 28 ove si prevede che le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti a fornire informazioni relative all'ammontare delle provvigioni, anche in termini percentuali rispetto ai finanziamenti e ai mutui.

Articolo 52

(Tutela della concorrenza e della trasparenza nel settore della locazione finanziaria)

L'articolo 52, introdotto durante l'esame in sede referente, reca disposizioni in materia di locazione finanziaria. Ai sensi del **comma 1** si deve intendere per contratto di locazione finanziaria il contratto con il quale "la banca o l'intermediario finanziario si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un

determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto". La scadenza del contratto implica che l'utilizzatore acquisti il bene ad un prezzo prestabilito ovvero lo restituisca qualora egli non eserciti tale diritto. Ai sensi del **comma 2** costituiscono grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di:

- almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i *leasing* immobiliari,
- ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.

Qualora il contratto si risolva per grave inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 2, il concedente ha diritto alla restituzione del bene. Il concedente dovrà comunque corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato. Da tale somma saranno dedotte la somma dei canoni non pagati, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore nei casi in cui il ricavato della vendita - o di altra collocazione del bene - sia inferiore a quanto dovuto dall'utilizzatore (**comma 3**). Il **comma 4** reca disposizioni sulle modalità di vendita o di nuova collocazione del bene, in particolare prevedendo disposizioni circa l'indipendenza del perito chiamato ad effettuare le stime sul valore del bene. In ogni caso il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile con obbligo di informazione dell'utilizzatore.

Il **comma 5** mantiene ferma la disciplina di cui all'articolo 72-quater del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) relativo al caso di fallimento dell'utilizzatore. In caso di immobili da adibire ad abitazione principale, trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 1, commi 76-81, della legge di stabilità per il 2016: tali disposizioni disciplinano gli aspetti civilistici e fiscali della locazione finanziaria di immobili da adibire ad uso abitativo (c.d. *leasing immobiliare*). Tale contratto costituisce una forma di finanziamento, alternativo al contratto di mutuo, a favore delle persone fisiche finalizzato all'acquisto o alla costruzione di un immobile da adibire ad abitazione principale. Sono inoltre previste agevolazioni fiscali (deducibilità ai fini Irpef e riduzione dell'imposta di registro) connesse a tali contratti.

Articolo 53

(Misure per la concorrenza nella professione forense)

Nell'ottica di assicurare una maggiore concorrenza nel comparto dell'avvocatura, l'**articolo 53** del disegno di legge **modifica la legge-quadro sulla professione**

forense ([legge 31 dicembre 2012, n. 247](#)) in relazione all'esercizio sia in forma associata che societaria. Una specifica disposizione interviene, infine, in materia di compenso professionale.

Associazione tra avvocati

Per quanto riguarda l'associazione tra avvocati – in accoglimento dei rilievi contenuti nella segnalazione dell'AGCOM - è **modificato l'articolo 4 della legge n. 247 del 2012**. Si prevede (**comma 1, lett. a**):

- che l'avvocato possa partecipare a più di un'associazione (soppressione comma 3, quarto periodo);
- che il domicilio professionale dell'avvocato non debba necessariamente coincidere con quello dell'associazione (abrogazione comma 4); per coordinamento viene eliminata la corrispondente sanzione disciplinare (modifica del comma 6).

Una delle due disposizioni speciali concernenti gli avvocati contenute nel [decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012](#) (il regolamento di delegificazione di riforma degli ordinamenti professionali) riguarda proprio il domicilio professionale (art. 9). Tale disposizione prevede che l'avvocato debba avere un domicilio professionale nell'ambito del circondario di competenza territoriale dell'ordine presso cui è iscritto, salva la facoltà di avere ulteriori sedi di attività in altri luoghi del territorio nazionale.

Entrambe le possibilità sono attualmente escluse dalla disciplina dell'art. 4 della legge 247 (*Associazioni tra avvocati e multidisciplinari*) i cui ulteriori, principali elementi sono (comma 4):

- la personalità del conferimento dell'incarico professionale;
- la possibilità di società multidisciplinari con altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia;
- l'obbligo dell'iscrizione all'albo per i soci dell'associazione tra avvocati;
- l'iscrizione delle associazioni in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede;
- la possibilità per le associazioni tra professionisti di indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati vi è almeno un avvocato iscritto all'albo.

Il comma 10 esclude, infine, che le associazioni che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale possano essere assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.

Società tra avvocati

L'articolo in esame **introduce direttamente nella legge professionale forense ([Legge 247 del 2012](#)) una specifica disciplina delle società tra avvocati**, attualmente regolata dagli articoli 16 e ss. del [decreto legislativo n. 96 del 2001 \(comma 1, lett. b\)\)](#).

Il decreto legislativo n. 96 del 2001 (*Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale*) prevede i seguenti principali elementi caratterizzanti la società tra avvocati (artt. 16 e ss.):

- il modello societario adottato, ove non diversamente disposto, è quello della società in nome collettivo;
- la ragione sociale deve contenere l'indicazione di società tra avvocati, in forma abbreviata "s.t.a";
- la società tra avvocati è iscritta in una sezione speciale dell'albo del Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale; analoga iscrizione va fatta ad una sezione speciale del registro delle imprese;
- i soci devono essere avvocati iscritti all'albo (sono quindi esclusi i soci di solo capitale);
- la partecipazione ad una società tra avvocati è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra avvocati;
- l'incarico professionale conferito alla società può essere eseguito solo da uno o più soci in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale richiesta;
- il socio o i soci incaricati della prestazione sono personalmente e illimitatamente responsabili per l'attività professionale svolta in esecuzione dell'incarico; la società risponde con il suo patrimonio;
- la società non è soggetta a fallimento.

La nuova disciplina - inserita nella legge 247 con un **nuovo articolo 4-bis** (*Esercizio della professione forense in forma societaria*) - attua direttamente alcuni dei principi e criteri direttivi contenuti nella delega per la costituzione di società tra avvocati prevista dall'articolo 5 della citata legge professionale, che viene abrogato, per coordinamento, dalla successiva **lett. c) del comma 1** dell'articolo in esame.

La delega di cui all'art. 5 della legge n. 247 del 2012, peraltro già scaduta (doveva essere esercitata entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge, quindi entro il 2 agosto 2013) stabiliva i seguenti principi e criteri direttivi:

- a. prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo;
- b. prevedere che ciascun avvocato possa far parte di una sola società di cui alla lettera a);
- c. prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione: «società tra avvocati»;
- d. disciplinare l'organo di gestione della società tra avvocati prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale;
- e. stabilire che l'incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;

- f. prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escluda la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;
- g. prevedere che la società tra avvocati sia iscritta in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;
- h. regolare la responsabilità disciplinare della società tra avvocati, stabilendo che essa sia tenuta al rispetto del codice deontologico forense e soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;
- i. stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisca causa di esclusione dalla società;
- j. qualificare i redditi prodotti dalla società tra avvocati quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 917/1986);
- k. stabilire che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisca attività d'impresa e che, conseguentemente, la società tra avvocati non sia soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012);
- l. prevedere che alla società tra avvocati si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio della professione di avvocato in forma societaria di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

L'articolo 5 – sebbene precisi che la delega debba tenere conto delle previsioni dell'[art. 10 della legge n. 183 del 2011](#) (legge di stabilità 2012) che, nell'ambito di un percorso di riforma dei servizi professionali (poi attuato col D.P.R. 137/2012), per primo aveva dettato disposizioni sulle società tra professionisti - sottrae le società tra avvocati all'applicazione della normativa generale sulle società tra professionisti dettata dal citato art. 10. Detta norma (come novellata dall'[articolo 9-bis del decreto-legge n. 1 del 2012](#), cosiddetto "decreto liberalizzazioni") prevede la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate, secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile, così consentendo alle società tra professionisti di assumere anche la forma di società di capitali e di società cooperative (per queste ultime, con un minimo 3 soci).

Per quanto riguarda la definizione dei principi e criteri direttivi di delega di cui al medesimo articolo 5 della legge 247, il rinvio all'articolo 10 della legge n. 183/2011 pare essere residuale, considerato che alcuni dei predetti principi e criteri direttivi sono incompatibili con i contenuti del medesimo articolo 10. Ciò vale in particolare per la disciplina della compagine sociale (v. la possibilità di soci di solo capitale, sia pure in misura minoritaria, prevista dall'art. 10 ed esclusa dai principi di delega dell'art. 5 della L. 247/2012).

L'art. 10 della legge n. 183 del 2011 - che prevede anche la possibile costituzione di società multiprofessionali - stabilisce che gli statuti delle società tra professionisti devono prevedere:

- a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
- b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero di soci di solo capitale. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei

professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;

c) che l'incarico professionale conferito alla società deve essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione richiesta; la designazione del socio professionista spetta all'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

c-bis) l'obbligo di stipula di una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale;

d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve inoltre contenere l'indicazione di *società tra professionisti*.

L'art. 10 stabilisce, infine, che la partecipazione ad una società sia incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti nonché l'obbligo da parte dei professionisti-soci di osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.

Il nuovo art. 4-*bis* della legge 247/2012 stabilisce:

- che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a *società di persone, società di capitali o società cooperative*; l'art. 4-*bis*, non prevedendo che i soci debbano essere esclusivamente avvocati, consente, quindi, la possibilità di soci di capitale (totale o parziale). Si recepisce, quindi, per tale profilo, il contenuto della segnalazione al Parlamento dell'Autorità Garante.

Tale possibilità risulta invece esclusa sia dall'art. 5 della legge 247 che dall'art. 21 del decreto legislativo n. 96 del 2001, che prevedono che i soci debbano essere esclusivamente avvocati. L'art. 10 della legge n. 183 del 2011 ammette invece soci di solo capitali, anche se in misura minoritaria.

Ulteriore previsione limita il ruolo dei soci di solo capitale, richiedendo che per l'iscrizione all'albo i soci professionisti (siano essi avvocati o professionisti iscritti ad altri albi) rappresentino almeno due terzi del capitale sociale, e dei diritti di voto. Il venir meno di tale requisito, non ripristinato entro sei mesi, determina la cancellazione della società dalla apposita sezione dell'albo degli avvocati (si riprende, quindi, il limite dei due terzi già previsto dall'art. 10 della legge di stabilità 2012).

Ulteriori modifiche introdotte stabiliscono:

- che in tale sezione dell'albo deve essere resa disponibile la documentazione storica sulla composizione della società stessa;

- che la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati (**lettera b) del comma 2, introdotta nel corso dell'esame in sede referente**);
- che i componenti dell'organo di gestione della società tra avvocati non possono essere estranei alla compagine sociale e che i soci professionisti non possono rivestire la carica di amministratori (**lettera c) del comma 2 come modificata nel corso dell'esame in sede referente**);
- che è vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, *trust* o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio.
- che il socio che esercita la prestazione professionale ne risponde, dovendo assicurare, per tutta la durata dell'incarico la propria indipendenza e imparzialità, dichiarando eventuali conflitti di interesse o incompatibilità;
- che la sospensione o radiazione dall'albo del professionista costituisce causa di esclusione dalla società. La disposizione, per come formulata, esclude dunque che l'avvocato sospeso dall'albo possa restare all'interno della compagine sociale in qualità di socio di capitale.

L'art. 4-*bis* stabilisce inoltre:

- che le società tra avvocati siano iscritte in apposita sezione dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;

Analoga previsione è contenuta nell'art. 5 della legge 247 e nell'art. 16 del decreto legislativo n. 96 del 2001. L'art. 10 della legge 183/2011 non prevede, invece, tale iscrizione.

- che debba essere conservata la personalità della prestazione professionale, pur se conferita alla società;

Tale principio, previsto dall'art. 5 della legge n. 247 del 2012, non è espressamente stabilito né dal decreto legislativo n. 96 del 2001 né dall'art. 10 della legge n. 183 del 2011.

- che la responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;

L'art. 5 della legge 247 contiene identica previsione. L'art. 26 del decreto legislativo n. 96 del 2001 stabilisce che il socio o i soci incaricati sono personalmente e illimitatamente responsabili per l'attività professionale svolta in esecuzione dell'incarico. La società risponde con il suo patrimonio. L'art. 10 della legge n. 183 del 2010 non dispone specificamente sul punto.

- che le società tra avvocati siano tenute a rispettare il codice deontologico forense e ad assoggettarsi alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza.

L'art. 5 della legge 247 e l'art. 10 della legge della legge n. 183 del 2011 contengono identica previsione. L'art. 16 del decreto legislativo n. 96 del 2001 stabilisce, in generale, che alla società tra avvocati si applicano, in quanto compatibili, le norme, legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato. In particolare, il successivo art. 30 stabilisce che la società tra avvocati risponde delle violazioni delle norme professionali e deontologiche applicabili all'esercizio in forma

individuale della professione di avvocato. Se la violazione commessa dal socio è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società. In tale ultimo caso, il Consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società è competente anche per il procedimento disciplinare nei confronti del socio, benché iscritto presso altro Consiglio dell'ordine, salvo che l'illecito disciplinare contestato al professionista riguardi un'attività non svolta nell'interesse della società.

Costi della prestazione professionale

Una specifica disposizione riguarda il preventivo della prestazione professionale. Attualmente, l'art. 13, comma 5, della legge 247/2012 stabilisce che l'avvocato, a richiesta del cliente, debba comunicargli in forma scritta la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

Accogliendo il rilievo espresso dall'AGCOM nella segnalazione al Parlamento, il comma 1, lettera *d*) dell'art. 26 impone, in ogni caso, all'avvocato di comunicare tale previsione dei costi, in forma scritta e articolata per voci di spesa, sopprimendo il riferimento alla (eventuale) richiesta del cliente.

Si ricorda che l'art. 13 della legge 247 stabilisce, inoltre:

- che il compenso dell'avvocato è libero (si forma quindi sulla base del libero accordo tra cliente e professionista);
- che il compenso dell'avvocato è, di regola, pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico;
- che il compenso dell'avvocato può essere a tempo, a forfait, per convenzione, riguardare uno o più affari o essere basato sull'assolvimento e sui tempi di erogazione della prestazione; erogato per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovargli (non soltanto a livello strettamente patrimoniale) il destinatario della prestazione;
- che è esclusa la liceità dei cd. patti di quota-lite (con i quali l'avvocato percepisce come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa).

L'autorità Garante auspicava la rimozione di una serie di limiti ai principi della concorrenza, contenuti nella legge di riforma della professione forense (Legge 247 del 2012).

In particolare si segnalano le seguenti proposte, che non sono state recepite nel disegno di legge in esame:

- l'eliminazione della riserva di competenza degli avvocati per l'attività di consulenza legale e stragiudiziale prevista dall'art. 2, comma 6, della legge 247/2012; fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati;

- l'abrogazione dei parametri per i compensi professionali (da ultimo stabiliti con D.M. 55/2014) in caso di mancato accordo tra le parti (per la generalità delle professioni, i parametri si applicano solo in caso di loro liquidazione da parte del giudice) nonché l'eliminazione del ruolo dei Consigli dell'Ordine circondariale nelle controversie sul compenso tra cliente e avvocato (l'art. 13, comma 9, della legge 247 prevede che il Consiglio competente possa esperire un tentativo di conciliazione e - in caso di mancato accordo - su richiesta dell'avvocato, rilasciare un parere sulla congruità della pretesa del legale in relazione all'opera prestata);
- la rimozione del divieto del patto di quota lite (divieto stabilito dall'art. 13, comma 4, della legge 247/2012);
- la rimozione del regime delle incompatibilità di cui all'art. 18 della legge 247 (ritenendo, invece, opportuno un intervento sugli obblighi di astensione in caso di conflitto);
- la possibilità di costituire società multidisciplinari. Tale possibilità è peraltro prevista, in generale, per le società tra professionisti dall'art. 10 della legge 183 del 2011 (legge di stabilità 2012);
- la pubblicità dei compensi delle prestazioni professionali dell'avvocato.

Articolo 54

(Misure per favorire la concorrenza e la trasparenza nel notariato)

La disposizione in esame interviene su alcuni articoli della legge di stabilità 2014 e sulla legge professionale notarile ([legge n. 89 del 1913](#)) per favorire la concorrenza nel settore.

Il **comma 1** interviene in più punti sulla citata legge di stabilità 2014 ([legge n. 147 del 2013](#)) in tema di obblighi di notai e pubblici ufficiali.

L'art. 1, comma 63 della legge di stabilità 2014 stabilisce che il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:

a) tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, nonché a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, in relazione agli atti dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare, ovvero in relazione ad attività e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato dall'autorità giudiziaria;

b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 64/1934, comprese le somme dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione;

c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione, di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende.

Il comma 1:

- sostituendo il comma 63 della predetta legge n. 147 del 2013, modifica le tipologie di somme che devono essere depositate obbligatoriamente dal notaio o da altro pubblico ufficiale su apposito conto corrente dedicato. Rimangono soggette a tale obbligo le somme dovute, a titolo di tributi, per cui il predetto sia sostituto o responsabile d'imposta, e comunque le spese fiscali anticipate in relazione agli atti a repertorio ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale (lett. a), e non più le somme ricevute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi; ogni altra somma affidata e soggetta ad annotazione nel registro delle somme e dei valori, e non più le somme dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione (lett. b). Si chiarisce che vengono versati in tale conto solo su richiesta di almeno una delle parti, conformemente all'incarico conferito, l'intero prezzo o corrispettivo, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende (lett. c); viene precisato che nei citati casi di cui alla lett. c), il notaio – fatta salva l'ipotesi di ammessi al gratuito patrocinio - ha l'obbligo di ricusazione del suo ministero se le parti non depositano prima o contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, l'importo dei tributi, degli onorari e delle spese dell'atto (tale previsione era inizialmente contenuta nel comma 1, lett. c-bis) dell'articolo in esame ora relativo ad altro oggetto, *v. ultra*);
- abroga il comma 64, che definisce le modalità applicative del precedente comma 63;
- riformula il comma 65, sulla previsione di impignorabilità delle somme depositate sul conto corrente dedicato (è soppresso il riferimento alla “assoluta” impignorabilità di dette somme); è confermato che dette somme costituiscono patrimonio separato, escluso dalla successione del notaio e dal regime patrimoniale della famiglia;
- sostituisce il comma 66 consentendo al notaio, in momenti diversi secondo le ipotesi previste al comma 63, di disporre delle somme depositate ma solo i per i relativi, specifici impieghi, mantenendo idonea documentazione. Resta ferma la vigente disciplina sullo svincolo delle somme, limitatamente ai casi previsti dalla lettera c) del comma 63, ovvero il prezzo o il corrispettivo o il saldo per gli atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende;
- aggiunge il comma 66-bis, che consente al notaio o ad altro pubblico ufficiale di recuperare dal conto dedicato le somme depositate obbligatoriamente (ai sensi del predetto comma 63) che abbia

eventualmente anticipato con fondi propri, nonché le somme diverse in esso versate;

- sostituisce il comma 67, prevedendo una specifica disciplina degli interessi maturati su tutte le somme depositate: essi rimangono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato, specificando che destinatari di tali fondi sono le piccole e medie imprese. Si affida al Consiglio nazionale del notariato il compito di elaborare i relativi principi di deontologia applicabili.

Il **comma 2** prevede la presentazione periodica (ogni tre anni) da parte del medesimo Consiglio del notariato di una relazione sull'applicazione della predetta disciplina.

La legge notarile (legge n. 89 del 2013) viene modificata dal **comma 3**, relativamente ai criteri che determinano il numero e la distribuzione dei notai sul territorio nazionale.

Il **comma 3, lett. a)**, modificando l'articolo 4, comma 1, della legge sul notariato, prevede diversi *parametri* da considerare per garantire che la distribuzione delle sedi dei notai sia orientata al corretto soddisfacimento della domanda: *per ciascun distretto notarile si dovrà tenere conto della popolazione, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione*. Sono soppressi, non solo il riferimento al reddito minimo garantito, ma anche quello alla quantità degli affari. Come regola generale da assumere, si prevede che ad ogni posto notarile deve corrispondere una *popolazione di almeno 5.000 abitanti* (in luogo dei vigenti 7.000).

Il medesimo comma 3, **lett. b)**, modificando l'articolo 26, comma 2, della legge n. 89 del 1913, estende l'ambito territoriale nel quale il notaio può esercitare le proprie funzioni. Ad oggi, è previsto l'esercizio delle funzioni notarili nel solo distretto di corte d'appello in cui si trova la sede assegnata. A seguito della citata modifica, dette funzioni potranno essere svolte in tutto il territorio della regione in cui si trova la sede notarile nonché nel territorio del distretto di corte d'appello ove questo comprenda più regioni (es: il notaio con sede nel distretto di corte d'appello di Brescia potrà esercitare anche a Milano, capoluogo di un diverso distretto di corte d'appello; il notaio con sede a Torino potrà continuare a svolgere le funzioni anche ad Aosta, in quanto la Val d'Aosta è compresa nel territorio del distretto di corte d'appello di Torino).

Rimane inalterata la disciplina sulla sede secondaria dell'ufficio che può essere aperto solo nell'ambito del distretto notarile di appartenenza. **E' stata soppressa la previsione per la quale il notaio può, altresì, recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica italiana.**

La modifica all'art. 27 della stessa legge notarile (recata dalla **lett. c)**) ha natura di coordinamento con quella dell'articolo 26 e riguarda l'ambito territoriale in cui il notaio può esercitare la sua prestazione professionale; il riferimento è ora al

territorio di cui all'art. 26, secondo comma (anziché al territorio della Corte d'Appello nel cui distretto è ubicata la sua sede).

La **lett. d)**, introdotta dalla Commissione durante l'esame in sede referente, modifica l'articolo 82 della legge n. 89 del 1913 concernente le associazioni di notai. Tale articolo, nel testo vigente, stabilisce che sono permesse associazioni di notai, purché appartenenti allo stesso distretto di Corte d'Appello. Secondo la nuova formulazione qui proposta, sono permesse le associazioni di notai aventi sede in qualsiasi comune della regione, ovvero del distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni. Ciascun associato può utilizzare lo studio e l'eventuale ufficio secondario di altro associato, fermo restando il limite di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 26, oggetto di modifica da parte del provvedimento in esame. Secondo la nuova formulazione **come modificata in sede referente (lett. b))**, il notaio può aprire un unico ufficio secondario in qualunque comune della regione ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello se tale distretto comprende più regioni.

La **lett. e)** aggiunge un comma all'articolo 93-*bis* della legge sul notariato, disponendo ispezioni a campione sui notai, in ordine alla regolare tenuta e dell'impiego dei fondi e dei valori consegnati ad ogni titolo al notaio in ragione del suo ufficio; sono previsti specifici adempimenti da parte del notaio sottoposto ad ispezione e sono individuati i soggetti preposti a tale compito, nonché le modalità di svolgimento delle ispezioni stesse

Un'ultima modifica riguarda la *pubblicità professionale* dei notai e allinea la relativa disciplina a quella prevista per tutte le professioni dal regolamento di riforma degli ordinamenti professionali ([D.P.R. 137 del 2012](#)).

Il comma 1, lett. c), dell'art. 147 della legge notarile sanziona attualmente con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione, il notaio che *“fa illecita concorrenza ad altro notaio, con riduzioni di onorari, diritti o compensi, ovvero servendosi dell'opera di procacciatori di clienti, di richiami o di pubblicità non consentiti dalle norme deontologiche, o di qualunque altro mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe notarile”*.

In base alla nuova formulazione della citata lett. c), tali sanzioni sono invece previste ove il notaio si serva dell'opera di procacciatori di clienti o di pubblicità non conforme ai principi stabiliti dall'art. 4 (*Libera concorrenza e pubblicità informativa*) del citato regolamento del 2012.

Tale ultima disposizione ammette con ogni mezzo la pubblicità informativa sull'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. La citata pubblicità informativa deve essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

La disciplina della legge professionale notarile contiene, secondo la segnalazione dell'AGCOM, significative restrizioni alla libera concorrenza.

Il disegno di legge, in relazione ai criteri che determinano il numero e la distribuzione dei notai sul territorio nazionale, non ha previsto come regola generale che "ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione al massimo di 7.000 abitanti" (l'art. 4, legge 89, prevede tali limite come numero minimo di abitanti; il d.d.l. lo ha abbassato a 5.000).

Con modifiche approvate in sede referente sono stati introdotti i commi 4, 5 e 6.

Il **comma 4** novella l'articolo 1 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138 ("Nuovo ordinamento degli archivi notarili") in tema di riunione di archivi notarili distrettuali. Mediante l'aggiunta di un nuovo quarto comma, si stabilisce che la riunione di archivi notarili può essere disposta anche senza la riunione di uno o più distretti notarili. Tale aggregazione dovrà tenere conto:

- del numero dei notai assegnati a ciascun distretto notarile dell'archivio da aggregare;
- della media dei servizi erogati all'utenza negli ultimi tre anni dagli archivi da aggregare;
- della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione.

I **commi 5 e 6** recano modifiche alla legge 17 maggio 1952, n. 629 ("Riordinamento degli archivi notarili").

Con modifica all'articolo 2 della citata legge n. 629 recata dal **comma 5**, si prevede che gli Archivi notarili distrettuali sono istituiti con decreto del Ministro della giustizia (in luogo del decreto del Presidente della Repubblica previsto nel testo vigente). Il decreto del Ministro dovrà tenere conto delle dotazioni organiche del Ministero della giustizia e non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Come nel testo vigente gli Archivi in oggetto sono istituiti nei comuni capoluoghi di distretti notarili; con la nuova formulazione viene fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, quarto comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138 (introdotto dal comma 4, *cf.* sopra).

Il **comma 6** sostituisce l'articolo 4 della medesima legge n. 629 del 1952. Ai sensi del nuovo articolo 4, sono istituiti presso gli Archivi notarili di Bologna e Napoli uffici ispettivi la cui circoscrizione è determinata dalla tabella A come sostituita dallo stesso comma in esame.

Si ricorda che l'articolo 4 nel testo vigente costituisce uffici ispettivi presso gli Archivi notarili superiori di Milano, Bologna, Roma, Napoli e Palermo.

Si riporta qui di seguito un confronto tra la Tabella A nel testo vigente e le modifiche proposte.

Testo vigente

Tabella A - *Sedi e circoscrizioni di competenza degli uffici ispettivi*

Milano: Archivi notarili distrettuali di Alessandria, Asti, Bergamo, Biella, Brescia, Casale Monferrato, Como, Cremona, Cuneo, Genova, Ivrea, La Spezia, Mantova, Massa, Milano, Novara, Pavia, San Remo, Savona, Sondrio, Torino, Verbania.

Bologna: Archivi notarili distrettuali di Ancona, Ascoli Piceno, Belluno, Bologna, Bolzano, Ferrara, Forlì, Gorizia, Macerata, Modena, Padova, Parma, Pesaro, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Verona, Vicenza.

Roma: Archivi notarili distrettuali di Arezzo, Cassino, Chieti, Firenze, Frosinone, Grosseto, Lanciano, L'Aquila, Latina, Livorno, Lucca, Perugia, Pisa, Rieti, Roma, Siena, Sulmona, Teramo, Terni, Viterbo.

Napoli: Archivi notarili distrettuali di Avellino, Bari, Benevento, Cagliari, Campobasso, Foggia, Lagonegro, Lecce, Lucera, Matera, Melfi, Napoli, Oristano, Potenza, Salerno, Santa Maria Capua Vetere, Sassari, Taranto, Trani.

Palermo: Archivi notarili distrettuali di Agrigento, Caltagirone, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Enna, Locri, Messina, Nicastro, Nicosia, Palermo, Palmi, Patti, Ragusa (Modica), Reggio Calabria, Sciacca, Siracusa, Termini Imerese, Trapani, Vibo Valentia.

Modifiche proposte

Tabella A - *Sedi e circoscrizioni di competenza degli uffici ispettivi*

Bologna: Archivi notarili distrettuali **aventi sede nelle regioni: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto.**

Napoli: Archivi notarili distrettuali **aventi sede nelle regioni di: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria**

Articolo 55

(Svolgimento di attività professionali in forma associata)

L'**articolo 55** reca una disposizione di interpretazione autentica attraverso la quale il legislatore estende alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative la disciplina della [legge n. 266 del 1997](#), che per prima ha consentito l'esercizio della professione in forma societaria. L'intervento normativo consente così di affermare la validità dei contratti conclusi, a decorrere dall'11 agosto 1997, tra le suddette società di ingegneria ed i privati, superando interpretazioni opposte date dalla giurisprudenza. Inoltre, si prevede le medesime società siano tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto e a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. La disposizione si applica ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'Autorità Nazionale Anticorruzione provvede a pubblicare sul proprio sito internet, dell'elenco delle società di cui al presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, alla pubblicazione.

Articolo 56

(Disposizioni sulle professioni regolamentate)

L'**articolo 56, comma 1**, modifica l'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012, in tema di compenso per le prestazioni professionali. La disposizione impone che alcune informazioni siano rese dai professionisti in forma scritta (anche eventualmente in forma digitale). La stessa forma scritta dovrà avere anche il preventivo di massima del compenso della prestazione professionale.

Il **comma 2, inserito dalla Commissione durante l'esame in sede referente**, interpreta il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nel senso che gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di agrotecnico di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251.

Il comma 96 citato prevede che gli atti di aggiornamento geometrico, di cui all'articolo 8 della [legge n. 679/1979](#) ("Semplificazione delle procedure catastali") ed agli articoli 5 e 7 del [D.P.R. n. 650/1972](#) ("Perfezionamento e revisione del sistema catastale"), nonché le denunce di variazione di cui all'articolo 27 del [D.P.R. n. 917/1986](#) (TUIR), rese da dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 ("Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui

redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti"), debbano essere redatte in conformità delle disposizioni contenute al D.M. 19 febbraio 1994, n. 701. L'articolo 1, comma 7 del decreto-legge n. 90 del 1990 menziona ingegneri, architetti, dottori agronomi, periti agrari e agrotecnici, geometri e periti edili.

Si ricorda, inoltre, che l'art. 26, comma 7-ter, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, (c.d. "milleproroghe") interpretava il comma 196 nel senso che "gli atti ivi indicati" possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di agrotecnico, rimandando alla legge 6 giugno 1986, n. 251. Successivamente, la Corte costituzionale, con [sentenza 24 giugno-15 luglio 2015, n. 154](#) (G.U. 22 luglio 2015, n. 29 - Prima serie speciale), rilevando tra l'altro la non omogeneità della norma, inserita in sede di conversione, rispetto al contenuto del decreto-legge di proroga termini, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 7-ter.

Il comma 3, inserito durante l'esame in sede referente, obbliga i professionisti iscritti ad ordini e collegi ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni, al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza.

Articolo 57

(Esercizio dell'attività odontoiatrica)

Il presente articolo - inserito in sede referente dalla 10^a Commissione del Senato - concerne la disciplina dell'esercizio dell'attività odontoiatrica da parte di società.

Si introducono, ai fini dell'esercizio suddetto, la condizione che il direttore sanitario sia iscritto all'albo degli odontoiatri o, per le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali sia presente un ambulatorio odontoiatrico, la condizione della nomina di un direttore responsabile per i servizi odontoiatrici, iscritto al medesimo albo (quest'ultima condizione non si applica qualora il direttore sanitario dell'intera struttura sia un soggetto iscritto all'albo degli odontoiatri).

Si prevede, inoltre, che il direttore responsabile per i servizi odontoiatrici possa svolgere tale funzione esclusivamente in una sola delle strutture in oggetto.

Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si definiscono le modalità della sospensione delle attività della struttura per il mancato rispetto degli obblighi e dei divieti introdotti dal **presente articolo**.

Articolo 58

(Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica)

I **commi da 1 a 4** modificano la disciplina sull'esercizio della farmacia privata da parte di società, con riferimento ai profili: delle tipologie delle società; dei requisiti soggettivi dei soci e delle incompatibilità; della direzione della farmacia; dei limiti numerici e territoriali per le titolarità di farmacie da parte della società; della comunicazione dello statuto societario e delle variazioni del medesimo e dell'identità dei soci ad alcuni soggetti pubblici.

Il **comma 5** introduce, per una determinata fattispecie, la possibilità di trasferimento territoriale della farmacia in alcuni comuni della medesima regione; la possibilità è subordinata a specifiche procedure e condizioni, tra cui il previo pagamento di una tassa di concessione governativa *una tantum*.

Il **comma 6** concerne le modalità di fornitura dei medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero (o anche, in alcuni casi, nelle strutture di ricovero a carattere privato) (cosiddetti farmaci di fascia H).

Il **comma 7** modifica la disciplina sulla partecipazione in forma associata ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche e sulla conseguente gestione associata.

La novella di cui al **comma 1, lettera a)**, estende la possibilità della titolarità dell'esercizio della farmacia privata alle società di capitali - mentre la disciplina vigente fa riferimento soltanto alle società di persone ed alle società cooperative a responsabilità limitata (oltre che alle persone fisiche) -. Resta fermo il principio che le società in questione devono avere come oggetto esclusivo la gestione di farmacie.

La novella di cui al **comma 1, lettera b)**, in primo luogo, sopprime i requisiti soggettivi per la partecipazione alle società che gestiscono farmacie; la disciplina vigente limita la possibilità di partecipazione alle persone fisiche, iscritte all'albo dei farmacisti e che abbiano conseguito, in un concorso per assegnazione di sedi farmaceutiche, una titolarità o l'idoneità o che abbiano effettuato almeno due anni di pratica professionale. In secondo luogo, la novella, insieme con la novella di cui al successivo **comma 4, lettera a)**, introduce il principio di incompatibilità della partecipazione alle società in oggetto con l'esercizio della professione medica, conferma il vincolo di incompatibilità già vigente con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione ed informazione scientifica del farmaco e sopprime *il riferimento alle attività di intermediazione del farmaco, le quali sembrerebbero diventare, di conseguenza, compatibili*. Sotto il profilo letterale, appare opportuna una più esplicita definizione di quest'ultimo profilo; sotto il profilo sostanziale, occorrerebbe valutare se la soppressione possa determinare dubbi di legittimità costituzionale, tenendo conto che la [sentenza della Corte costituzionale n. 275 dell'8-24 luglio 2003](#) ha esteso alle società di gestione di farmacie comunali il vincolo di incompatibilità con qualsiasi altra

attività nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione ed informazione scientifica del farmaco, facendo riferimento, oltre che alla mancanza di motivazioni per un diverso trattamento normativo tra le società, anche al principio costituzionale di tutela della salute. Occorrerebbe, in ogni caso, chiarire se la medesima soppressione dell'incompatibilità con le attività di intermediazione (o distribuzione) del farmaco operi anche per la partecipazione alle società di gestione di farmacie comunali.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della [L. 8 novembre 1991, n. 362](#), sono incompatibili con la partecipazione alle società di gestione di farmacie private anche la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia e la titolarità di qualsiasi rapporto di lavoro, pubblico o privato. La novella di cui al **comma 1, lettera b)**, conferma l'applicazione di tali norme, in quanto compatibili. *Dal momento che le disposizioni medesime sono stabilite proprio per le società di gestione di farmacie, sarebbe opportuno chiarire i termini di tale applicazione nonché, sotto il profilo redazionale, accorpate in un unico articolo le norme sulle incompatibilità (le quali, in base alle novelle, risulterebbero suddivise tra gli artt. 7 e 8 della [L. n. 362 del 1991](#), e successive modificazioni).*

La novella di cui al **comma 1, lettera c)**, consente che la direzione della farmacia gestita da una società sia affidata anche ad un farmacista che non sia socio. Resta fermo che il titolare della direzione in oggetto deve essere iscritto all'albo ed aver conseguito, in un concorso per assegnazione di sedi farmaceutiche, una titolarità o l'idoneità o aver svolto almeno due anni di pratica professionale.

La novella di cui al **comma 1, lettera d)** - **inserita in sede referente dalla 10^a Commissione del Senato** - sopprime la norma che impone la sostituzione temporanea (nei casi ammessi) nella direzione della farmacia (di cui sia titolare una società) con un altro socio farmacista, consentendo - in conformità con la novella di cui alla precedente **lettera c)** - la sostituzione temporanea con qualsiasi altro farmacista, avente i requisiti suddetti. *Si segnala che la novella relativa alla sostituzione temporanea nella direzione della farmacia (di cui sia titolare una società) è operata anche dall'art. 13, comma 2, del disegno di legge A.C. n. 3868, approvato dal Senato in prima lettura; in quest'ultima novella, l'estensione dell'ambito soggettivo è stabilita in termini ancora più ampi, in quanto si consente la sostituzione temporanea con qualsiasi farmacista iscritto all'albo.*

La novella di cui al **comma 1, lettera e)**, sopprime, per le società in oggetto, l'attuale limite numerico delle titolarità di farmacie, pari a quattro, e la condizione che le medesime farmacie siano ubicate nella provincia dove la società abbia sede legale. Sempre in materia di limiti, il **comma 2 - inserito in sede referente dalla 10^a Commissione del Senato** - pone il divieto di controllo, diretto o indiretto, secondo la nozione di cui agli articoli 2359 e seguenti del codice civile, da parte di un medesimo soggetto, di una quota superiore al 20 per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma. Il **comma 3 - anch'esso inserito in sede referente dalla 10^a Commissione del Senato** -

prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato assicuri il rispetto del divieto summenzionato, attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuita dalla disciplina vigente.

La novella di cui al **comma 4, lettera b)**, modifica la norma sull'obbligo di comunicazione dello statuto societario e delle relative variazioni ad alcuni soggetti pubblici. Rispetto alla disposizione vigente, si specifica che l'obbligo concerne anche le variazioni dell'identità dei soci e che, per la trasmissione dello statuto, il termine di sessanta giorni decorre dall'adozione del medesimo (la norma attuale - formulata con riferimento all'originario limite di gestione di una sola farmacia da parte della società - fa letteralmente riferimento, come termine di decorrenza, alla data dell'autorizzazione alla gestione della farmacia).

Il **comma 5** consente per le farmacie che, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, risultino essere soprannumerarie per decremento della popolazione¹¹ il trasferimento territoriale in alcuni comuni della medesima regione. La domanda di trasferimento è ammessa verso i comuni che, all'esito dell'ordinaria revisione biennale¹², presentino un numero di farmacie inferiore a quello spettante. Il trasferimento è concesso sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, e previo il pagamento di una tassa di concessione governativa *una tantum* pari a 5.000 euro.

Ai fini dell'ammissibilità del trasferimento, la graduatoria deve perfezionarsi prima dell'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche. Si ricorda che¹³ il conferimento delle sedi farmaceutiche private (vacanti o di nuova istituzione) ha luogo mediante concorso provinciale per titoli ed esami, bandito entro il mese di marzo di ogni anno dispari dalla regione o provincia autonoma.

Viene, inoltre, esplicitamente fatta salva la procedura concorsuale straordinaria, di cui all'art. 11 del [D.L. 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 marzo 2012, n. 27](#), e successive modificazioni.

Dalla possibilità di trasferimento sono escluse le farmacie rurali sussidiate.

Sembrerebbe opportuno chiarire se la domanda di trasferimento possa essere presentata anche con riferimento soltanto ad alcuni dei comuni per i quali essa sia ammissibile e se, di conseguenza, la graduatoria regionale sia redatta per ogni singolo comune, nonché se, in caso di ritardo nell'emanazione del bando ordinario, la graduatoria (per il trasferimento) debba comunque perfezionarsi entro il termine suddetto del 31 marzo di ogni anno dispari.

Il **comma 6 - inserito in sede referente dalla 10^a Commissione del Senato** - riguarda le modalità di fornitura dei medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero (o anche, in alcuni casi, nelle strutture di ricovero a carattere privato) (cosiddetti farmaci di fascia H). La norma vigente richiede la

¹¹ In merito alla procedura di aggiornamento del numero di sedi farmaceutiche spettanti, cfr. *infra*.

¹² Di cui all'[art. 2, comma 2, della L. 2 aprile 1968, n. 475](#), e successive modificazioni. Esso prevede che il numero di farmacie spettanti a ciascun comune sia sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'ISTAT.

¹³ Ai sensi dell'[art. 4 della L. n. 362 del 1991](#), e successive modificazioni.

fornitura diretta dei suddetti medicinali, da parte dei produttori e dei grossisti, in favore delle strutture autorizzate a impiegarli o degli enti da cui esse dipendono. La novella consente che la fornitura medesima avvenga anche tramite le farmacie (fermi restando i suddetti limiti di destinazione e di utilizzo del farmaco).

Il comma 7 - anch'esso inserito in sede referente dalla 10^a Commissione del Senato - modifica la disciplina sulla partecipazione in forma associata ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche e sulla conseguente gestione associata. La norma vigente prevede che gli interessati (in possesso dei requisiti di legge) possano concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti, e che la titolarità della farmacia eventualmente assegnata a tali soggetti sia condizionata al mantenimento della gestione associata, da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di dieci anni, fatte salve la premorienza o la sopravvenuta incapacità. La novella riduce quest'ultimo termine a tre anni e specifica che esso decorre dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia.

Articolo 59

(Modifiche del foglietto illustrativo dei medicinali)

Il presente articolo - inserito in sede referente dalla 10^a Commissione del Senato - concerne la disciplina sulla vendita delle scorte di medicinali per i quali siano intervenute modificazioni del foglietto illustrativo.

La norma vigente prevede che l'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) possa autorizzare la vendita al pubblico di tali scorte, subordinandola alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello nuovo. La novella dispone invece che, nel caso della suddetta autorizzazione da parte dell'AIFA, il cittadino abbia diritto di scegliere tra il ritiro del nuovo foglietto in formato analogico (cioè, cartaceo) e la ricezione del medesimo mediante metodi digitali. Dalla novella non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 60

(Orari e turni delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale)

L'**articolo 60** concerne gli orari ed i periodi di apertura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Si consente che tali esercizi siano aperti anche oltre gli orari ed i turni stabiliti, i quali rappresentano, secondo la nuova norma in esame, il livello minimo di servizio da assicurare. La facoltà di apertura al di fuori di quest'ultimo ambito è subordinata alla preventiva

comunicazione all'autorità sanitaria competente e - **come aggiunto da un emendamento approvato in sede referente dalla 10^a Commissione del Senato** - all'ordine provinciale dei farmacisti nonché all'informazione alla clientela, resa mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.

Articolo 61

(Nullità delle clausole contrattuali che vietano alle imprese ricettive di offrire prezzi e condizioni migliori rispetto a quelli praticati da piattaforme di distribuzione telematiche)

L'**articolo 61** dispone la nullità di ogni patto con il quale l'impresa turistico-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale, con qualsiasi modalità e qualsiasi strumento, prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi, indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto.

Articolo 62

(Misure per favorire l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico locale)

L'**articolo 62, introdotto nel corso dell'esame in Commissione**, stabilisce che le regioni, ciascuna secondo il proprio ordinamento, prevedano, nell'ambito dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale, che saranno stipulati successivamente al 31 dicembre 2016, delle clausole che obblighino il concessionario a fornire agli utenti un servizio di biglietteria telematica accessibile mediante un sito *internet* dedicato.

Lo stesso contratto di servizio dovrà individuare delle sanzioni specifiche qualora il concessionario non adempia a tale obbligo.

L'articolo in questione, in linea con quanto successivamente previsto dall'articolo 63, si pone nell'ottica di un rafforzamento dei diritti del consumatore.

Articolo 63

(Misure di tutela degli utenti dei servizi di trasporto di linea)

L'**art. 63** prevede l'obbligo per i concessionari ed i gestori di servizi di linea di trasporto passeggeri su gomma o rotaia e di trasporto marittimo di informare i fruitori del servizio, entro la conclusione del medesimo, delle modalità per

accedere alla carta dei servizi e delle ipotesi che danno titolo a fruire di rimborsi e indennizzi indicandone l'entità.

Si introduce inoltre l'obbligo, per i citati soggetti, di prevedere che la richiesta di rimborso possa essere formulata dal fruitore del servizio nel corso o immediatamente dopo la conclusione del viaggio e mediante la semplice esibizione del titolo di viaggio. Si prescrive infine ai concessionari e ai gestori sopra indicati di adeguare le proprie carte di servizi e la propria organizzazione a quanto sopra previsto.

A tale riguardo si ricorda che la "Carta dei Servizi" è il mezzo attraverso il quale i soggetti concessionari o gestori di servizi pubblici individuano gli standard della propria prestazione, dichiarando i propri obiettivi e riconoscendo specifici diritti in capo al cittadino-utente-consumatore.

In base alle modifiche apportate al testo durante i lavori della Commissione, i concessionari ed i gestori dei servizi in questione dovranno inoltre assicurare una maggiore semplificazione delle procedure per l'acquisto dei biglietti anche attraverso l'utilizzo delle più moderne tecnologie.

Articolo 64

(Noleggio con conducente di velocipedi)

L'**articolo 64** integra le disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea prevedendo che il servizio di noleggio con conducente, oltre che con autovetture, motocarrozze, natanti e veicoli a trazione animale possa essere svolto anche a mezzo di velocipedi.

Articolo 65

(Semplificazione della riproduzione di beni bibliografici e archivistici)

La **Commissione in sede referente ha introdotto un articolo aggiuntivo** che apporta alcune modificazioni all'articolo 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), "al fine di semplificare e razionalizzare le norme sulla riproduzione di beni culturali".

Esse riguardano, in particolare, i commi 3 e 3-bis.

Per effetto delle novelle proposte:

al **comma 3** si precisa - rispetto al testo vigente - che nessun canone¹⁴ è dovuto per le riproduzioni richieste **o eseguite** da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente;

al **comma 3-bis** si stabilisce che sono in ogni caso libere¹⁵:

1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni archivistici¹⁶ sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del Capo III del Titolo II del d.lgs. n. 42/2004, attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto d'autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi;

2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro¹⁷.

Conseguentemente, con l'emendamento approvato, viene sostituita anche la rubrica del Capo VI che assume la seguente nuova denominazione: «Ambiente e beni culturali».

Successivamente, **in sede di coordinamento**, il riferimento ai “beni culturali” è stato eliminato nella rubrica del Capo VI e dopo l'articolo 52 è stata inserita l'ulteriore partizione «Capo XI - Ulteriori disposizioni di semplificazione».

¹⁴ In base al comma 1 dell'articolo 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio i canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto dei criteri elencati dal medesimo comma 1.

¹⁵ Alle seguenti condizioni ivi indicate: le attività devono essere svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale.

¹⁶ Rispetto al testo vigente viene dunque soppresso il riferimento ai beni bibliografici.

¹⁷ Rispetto al testo vigente viene espunto il riferimento allo scopo di lucro “anche indiretto”.

Articolo 66

(Semplificazioni in materia di atti di aggiornamento catastale)

L'articolo 66 è stato inserito dalla Commissione durante l'esame in sede referente (emendamento 52.0.70). Esso modifica (**comma 1**) l'articolo 6, comma 5, del testo unico in materia edilizia ([d.P.R. n. 380 del 2001](#)). Tale comma svincola, con riferimento a tutti gli interventi di intervento edilizio eseguibili semplicemente previa CIL (vale a dire quelli elencati dal comma 2 dell'art. 6 del T.U. edilizia), il soggetto interessato dall'obbligo di provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale: viene infatti posto in capo all'amministrazione comunale di provvedere al tempestivo inoltro della CIL all'Agenzia delle entrate. Secondo la nuova formulazione proposta, riguardo a tutti gli interventi previsti dall'articolo 6 medesimo relativi alle attività di edilizia libera, l'interessato provvede alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale secondo le norme vigenti, ai sensi ai sensi dell'articolo 34-*quinquies*, comma 2, lettera b), del [decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4](#).

La disposizione di cui alla [lettera b\)](#) dell'art. 34-*quinquies* richiamata riduce il termine per la presentazione della dichiarazione relativa alle mutazioni nello stato dei beni delle unità immobiliari già censite, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, del citato [regio decreto-legge n. 652 del 1939](#). Si ricorda che, a norma del sopra indicato articolo 17, devono essere tenute in evidenza le mutazioni che avvengono nello stato dei beni, per quanto riguarda la consistenza e l'attribuzione della categoria e della classe. Il termine per la presentazione della dichiarazione è stabilito nel trentesimo giorno successivo a quello nel quale si è verificata la modifica stessa.

Ai sensi del **comma 2** dell'articolo in esame, qualora siano stati avviati gli interventi previsti dall'articolo 6, comma 5, del t.u. nel testo attualmente vigente, il possessore degli immobili deve provvedere, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale. In relazione alle modalità per l'adempimento, si applica quanto previsto del Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari (di cui al [decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701](#)). Tali adempimenti devono essere eseguiti entro sei mesi dalla data di entrata del provvedimento in esame pena l'applicazione l'[articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#) (legge finanziaria per il 2005): quest'ultimo reca norme concernenti l'aggiornamento del classamento catastale per intervenute variazioni edilizie, stabilendone le sanzioni.

Articolo 67 *(Armi da fuoco)*

La **Commissione in sede referente ha introdotto un articolo aggiuntivo** che autorizza un regolamento governativo all'organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (attinenti agli enti da riordinare per finalità di riduzione delle spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche mediante l'emanazione di regolamenti di riordino).

L'ente Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e le munizioni commerciali (BNP) è un ente di diritto pubblico, con sede in Gardone Val Trompia, istituzionalmente preposto al controllo tecnico della rispondenza delle armi e delle munizioni alle norme tecniche e di legge. Le sue attività principali consistono nella prova delle armi (sulle armi che hanno superato la prova, il BNP appone i punzoni riportati in un'apposita tabella), nel controllo delle munizioni commerciali, nonché nello svolgimento di prove balistiche speciali (balistica interna, esterna e terminale). Oltre gli accennati compiti istituzionali, il BNP svolge altre attività complementari, quali le prove di resistenza balistica di giubbetti, elmetti, vetri anti-proiettili, serramenti e blindature in genere, sia per le Forze di Polizia che per le aziende produttrici, nonché per gli istituti di Vigilanza.

Si tratta di una riapertura del termine per il riordino, ma anche dell'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 222, che la prima delega aveva attuato: un'indicazione della nuova volontà del legislatore potrebbe essere nella richiesta, ora contemplata nella norma, dell'adeguata rappresentanza dei settori produttivi interessati negli organi dell'Ente.

Nelle more dell'emanazione del regolamento, si applicherà all'Ente il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 maggio 2011, di approvazione del regolamento interno amministrativo e tecnico del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili.

Articolo 68 *(Semplificazione della circolazione internazionale di beni culturali)*

L'articolo in esame è stato introdotto dalla **Commissione in sede referente**.

Il **comma 1** novella una serie di articoli del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#).

Lettera a)

Con la modifica **all'articolo 10** (*Beni culturali*), **comma 3**, vengono inserite, nell'ambito dei beni per i quali sia intervenuta la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n. 42/2004, anche le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione. A tal fine viene inserita la lettera *d-bis*) nel comma 3.

Con le modifiche al **comma 5** (interamente sostituito), vengono escluse dall'applicazione della disciplina di cui al Titolo I del Codice dei beni culturali e del paesaggio, salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera *d-bis*), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

L'articolo 64 (Attestati di autenticità e di provenienza) del d.lgs. n. 42/2004, stabilisce che chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d'antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione che ne attesti l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto, è apposta su copia fotografica degli stessi.

L'articolo 178 (Contraffazione di opere d'arte) prevede, al comma 1, che è punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da euro 103 a euro 3.099: a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffatta, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico; b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico; c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti; d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti. Al comma 2 dispone che se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30 del codice penale. In base al comma 3, la sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 1 è pubblicata su tre quotidiani

con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, comma 3, del codice penale: la pubblicazione cioè è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato. Infine, in base al comma 4, è sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Testo vigente	Modifiche proposte
<p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p style="text-align: center;">Beni culturali</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p style="text-align: center;">Beni culturali</p>
<p>1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.</p> <p>2. Sono inoltre beni culturali:</p> <p>a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;</p> <p>b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;</p> <p>c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.</p>	<p>1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.</p> <p>2. Sono inoltre beni culturali:</p> <p>a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;</p> <p>b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;</p> <p>c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.</p>

Testo vigente	Modifiche proposte
<p>616.</p> <p>3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:</p> <p>a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;</p> <p>b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;</p> <p>c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;</p> <p>d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;</p> <p>e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama</p>	<p>616.</p> <p>3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:</p> <p>a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;</p> <p>b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;</p> <p>c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;</p> <p>d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;</p> <p><i>d-bis)</i> le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione;</p> <p>e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama</p>

Testo vigente	Modifiche proposte
e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.	e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.
(...)	(...)
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonché le cose indicate al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.	5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis) , che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

Lettera b)

Con la modifica **all'articolo 11** (*Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela*), si prevede che sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni (in luogo dei cinquanta attualmente previsti), a termini degli articoli 64 e 65, comma 4. A tal fine viene novellata la lettera d) del comma 1.

Per il contenuto dell'articolo 64 vedi sopra.

L'articolo 65 (Uscita definitiva), comma 4, prevede che non è soggetta ad autorizzazione l'uscita delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d). L'interessato ha tuttavia l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione che le cose da trasferire all'estero sono opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale.

Testo vigente	Modifiche proposte
<p style="text-align: center;">Articolo 11</p> <p style="text-align: center;">Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 11</p> <p style="text-align: center;">Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela</p>
<p>1. Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose:</p> <p>a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1;</p> <p>b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;</p> <p>c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52;</p> <p>d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, a termini degli articoli 64 e 65, comma 4;</p> <p>e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termini dell'articolo 37;</p> <p>f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c);</p> <p>g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termini degli articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2;</p> <p>h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica</p>	<p>1. Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose:</p> <p>a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1;</p> <p>b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;</p> <p>c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52;</p> <p>d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, a termini degli articoli 64 e 65, comma 4;</p> <p>e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termini dell'articolo 37;</p> <p>f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c);</p> <p>g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termini degli articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2;</p> <p>h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica</p>

Testo vigente	Modifiche proposte
<p>aventi più di cinquanta anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c);</p> <p>i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2.</p> <p>1-bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti dall'articolo 10.</p>	<p>aventi più di cinquanta anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c);</p> <p>i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2.</p> <p>1-bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti dall'articolo 10.</p>

Lettera c)

Con la modifica all'**articolo 12** (*Verifica dell'interesse culturale*), si stabilisce che le cose indicate all'articolo 10, comma 1 (vale a dire le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico), che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni (non più cinquanta), sono sottoposte alle disposizioni della Parte seconda del Codice, relativa ai Beni culturali, fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2. Tale comma prevede che i competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione. A tal fine viene novellato il comma 1 dell'articolo 12.

Testo vigente	Modifiche proposte
<p>Articolo 12</p> <p>Verifica dell'interesse culturale</p>	<p>Articolo 12</p> <p>Verifica dell'interesse culturale</p>
<p>1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore</p>	<p>1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore</p>

Testo vigente	Modifiche proposte
<p>non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.</p> <p>2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione.</p> <p>3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1.</p> <p>4. Qualora nelle cose sottoposte a</p>	<p>non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.</p> <p>2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione.</p> <p>3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1.</p> <p>4. Qualora nelle cose sottoposte a</p>

Testo vigente	Modifiche proposte
<p>verifica non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo.</p> <p>5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.</p> <p>6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice.</p> <p>7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall'articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.</p> <p>8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico, conservato presso il Ministero e accessibile al Ministero e all'Agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio del</p>	<p>verifica non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo.</p> <p>5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.</p> <p>6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice.</p> <p>7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall'articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.</p> <p>8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico, conservato presso il Ministero e accessibile al Ministero e all'Agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio del</p>

Testo vigente	Modifiche proposte
<p>patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.</p> <p>9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.</p> <p>10. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.</p>	<p>patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.</p> <p>9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.</p> <p>10. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.</p>

Lettera d)

Con la modifica all'**articolo 14** (*Procedimento di dichiarazione*), si specifica che la dichiarazione dell'interesse culturale è adottata dal “competente organo centrale” del Mibact - in luogo del più generico riferimento allo stesso Ministero - per le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione, indicate nella lettera *d-bis*) dell'articolo 10, comma 3 (inserita dall'articolo in esame). A tal fine viene novellato il comma 6 dell'articolo 14.

Testo vigente	Modifiche proposte
<p>Articolo 14</p> <p>Procedimento di dichiarazione</p>	<p>Articolo 14</p> <p>Procedimento di dichiarazione</p>
<p>1. Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto.</p>	<p>1. Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto.</p>

<p>2. La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4, nonché l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.</p> <p>3. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune e alla città metropolitana.</p> <p>4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.</p> <p>5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione, che il Ministero stabilisce ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.</p> <p>6. La dichiarazione dell'interesse culturale è adottata dal Ministero.</p>	<p>2. La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4, nonché l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.</p> <p>3. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune e alla città metropolitana.</p> <p>4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.</p> <p>5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione, che il Ministero stabilisce ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.</p> <p>6. La dichiarazione dell'interesse culturale è adottata dal Ministero. Per le cose di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis), la dichiarazione è adottata dal competente organo centrale del Ministero.</p>
--	--

Lettera e)

Con le modifiche all'**articolo 54** (*Beni inalienabili*), si precisa che sono inalienabili:

a) come beni del demanio culturale, le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni (invece di cinquanta), se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53 (a tal fine viene novellata la lettera d-ter) del comma 1);

L'articolo 53 prevede, al comma 1, che i beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrano nelle tipologie indicate all'articolo 822¹⁸ del codice civile costituiscono il demanio culturale e, al comma 2, che i beni del demanio culturale non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalità previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

b) le cose appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1 (vale a dire allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti), che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni (invece di cinquanta), fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12 (a tal fine viene novellata la lettera a) del comma 2).

Per il contenuto dell'articolo 12, si veda sopra.

Testo vigente	Modifiche proposte
<p>Articolo 54</p> <p>Beni inalienabili</p>	<p>Articolo 54</p> <p>Beni inalienabili</p>
<p>1. Sono inalienabili i beni del demanio culturale di seguito indicati:</p> <p>a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;</p> <p>b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente;</p> <p>c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;</p> <p>d) gli archivi;</p> <p>d-bis) gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell'articolo 10, comma 3,</p>	<p>1. Sono inalienabili i beni del demanio culturale di seguito indicati:</p> <p>a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;</p> <p>b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente;</p> <p>c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;</p> <p>d) gli archivi;</p> <p>d-bis) gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell'articolo 10, comma 3,</p>

¹⁸ In base all'articolo 822 c.c., appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale. Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.

<p>lettera d);</p> <p>d-ter) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53.</p> <p>2. Sono altresì inalienabili:</p> <p>a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12. Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'articolo 12, commi 4, 5 e 6;</p> <p>b) <i>Lettera soppressa dall'art. 2, comma 1, lett. ee), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62</i></p> <p>c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53, nonché gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo articolo 53;</p> <p>d) <i>Lettera soppressa dall'art. 2, comma 1, lett. ee), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62</i></p> <p>3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali. Qualora si tratti di beni o cose non in consegna al Ministero, del trasferimento è data preventiva comunicazione al Ministero medesimo per le finalità di cui agli</p>	<p>lettera d);</p> <p>d-ter) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53.</p> <p>2. Sono altresì inalienabili:</p> <p>a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12. Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'articolo 12, commi 4, 5 e 6;</p> <p>b) <i>Lettera soppressa dall'art. 2, comma 1, lett. ee), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62</i></p> <p>c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53, nonché gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo articolo 53;</p> <p>d) <i>Lettera soppressa dall'art. 2, comma 1, lett. ee), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62</i></p> <p>3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali. Qualora si tratti di beni o cose non in consegna al Ministero, del trasferimento è data preventiva comunicazione al Ministero medesimo per le finalità di cui agli</p>
--	---

<p>articoli 18 e 19.</p> <p>4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati esclusivamente secondo le modalità e per i fini previsti dal Titolo II della presente Parte.</p>	<p>articoli 18 e 19.</p> <p>4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati esclusivamente secondo le modalità e per i fini previsti dal Titolo II della presente Parte.</p>
--	--

Lettera f)

L'articolo 63 (*Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di documenti*), comma 2, prevede, al primo periodo, che coloro che esercitano il commercio delle cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A¹⁹ dell'Allegato A al Codice dei beni culturali annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro²⁰ prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle cose medesime. Con la modifica apportata al predetto comma 2 si specifica che il registro è tenuto in formato elettronico con caratteristiche tecniche tali da consentire la consultazione in tempo reale al soprintendente ed è diviso in due elenchi: un primo elenco relativo alle cose per le quali occorre la presentazione

¹⁹ Si tratta delle seguenti categorie di beni:

1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da:

a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;

b) siti archeologici;

c) collezioni archeologiche.

2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni.

3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale

4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.

5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.

6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali.

7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale, diverse da quelle della categoria 1.

8. Fotografie, film e relativi negativi.

9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione.

10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.

11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni.

12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.

13. a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.

b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.

14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni.

15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di cinquanta anni.

Si rileva peraltro che la successiva lettera l) dell'articolo in esame interviene sul numero 15 della lettera A dell'Allegato A (si veda sotto).

²⁰ Si veda il [D.M. 15 maggio 2009, n. 95](#) recante Regolamento recante indirizzi, criteri e modalità per l'annotazione nel registro di cui all'articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza delle operazioni commerciali aventi ad oggetto le cose rientranti nelle categorie indicate alla lettera A dell'allegato A al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche.

all'ufficio di esportazione; un secondo elenco relativo alle cose per le quali l'attestato è rilasciato in via informatica senza necessità di presentazione della cosa all'ufficio di esportazione, salva la facoltà del soprintendente di richiedere in ogni momento che talune delle cose indicate nel secondo elenco gli siano presentate per un esame diretto.

Testo vigente	Modifiche proposte
<p style="text-align: center;">Articolo 63</p> <p style="text-align: center;">Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di documenti</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 63</p> <p style="text-align: center;">Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di documenti</p>
<p>1. L'autorità locale di pubblica sicurezza, abilitata, ai sensi della normativa in materia, a ricevere la dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di cose antiche o usate, trasmette al soprintendente e alla regione copia della dichiarazione medesima, presentata da chi esercita il commercio di cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell'Allegato A del presente decreto legislativo, di seguito indicato come "Allegato A".</p> <p>2. Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle cose medesime. Con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell'interno sono definiti i limiti di valore al di sopra dei quali è obbligatoria una dettagliata descrizione delle cose oggetto delle operazioni commerciali.</p>	<p>1. L'autorità locale di pubblica sicurezza, abilitata, ai sensi della normativa in materia, a ricevere la dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di cose antiche o usate, trasmette al soprintendente e alla regione copia della dichiarazione medesima, presentata da chi esercita il commercio di cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell'Allegato A del presente decreto legislativo, di seguito indicato come "Allegato A".</p> <p>2. Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle cose medesime. Il registro è tenuto in formato elettronico con caratteristiche tecniche tali da consentire la consultazione in tempo reale al soprintendente ed è diviso in due elenchi: un primo elenco relativo alle cose per le quali occorre la presentazione all'ufficio di esportazione; un secondo elenco</p>

Testo vigente	Modifiche proposte
<p>3. Il soprintendente verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al secondo periodo del comma 2 con ispezioni periodiche, effettuate anche a mezzo dei carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale, da lui delegati. La verifica è svolta da funzionari della regione nei casi di esercizio della tutela ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4. Il verbale dell'ispezione è notificato all'interessato ed alla locale autorità di pubblica sicurezza.</p> <p>4. Coloro che esercitano il commercio di documenti, i titolari delle case di vendita, nonché i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l'obbligo di comunicare al soprintendente l'elenco dei documenti di interesse storico posti in vendita. Allo stesso obbligo sono soggetti i privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi che acquisiscano documenti aventi il medesimo interesse, entro novanta giorni dall'acquisizione. Entro novanta giorni dalle comunicazioni di cui al</p>	<p>relativo alle cose per le quali l'attestato è rilasciato in via informatica senza necessità di presentazione della cosa all'ufficio di esportazione, salva la facoltà del soprintendente di richiedere in ogni momento che talune delle cose indicate nel secondo elenco gli siano presentate per un esame diretto. Con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell'interno sono definiti i limiti di valore al di sopra dei quali è obbligatoria una dettagliata descrizione delle cose oggetto delle operazioni commerciali.</p> <p>3. Il soprintendente verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al secondo periodo del comma 2 con ispezioni periodiche, effettuate anche a mezzo dei carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale, da lui delegati. La verifica è svolta da funzionari della regione nei casi di esercizio della tutela ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4. Il verbale dell'ispezione è notificato all'interessato ed alla locale autorità di pubblica sicurezza.</p> <p>4. Coloro che esercitano il commercio di documenti, i titolari delle case di vendita, nonché i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l'obbligo di comunicare al soprintendente l'elenco dei documenti di interesse storico posti in vendita. Allo stesso obbligo sono soggetti i privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi che acquisiscano documenti aventi il medesimo interesse, entro novanta giorni dall'acquisizione. Entro novanta giorni dalle comunicazioni di cui al</p>

Testo vigente	Modifiche proposte
<p>presente comma il soprintendente può avviare il procedimento di cui all'articolo 13.</p> <p>5. Il soprintendente può comunque accertare d'ufficio l'esistenza di archivi o di singoli documenti dei quali siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia presumibile l'interesse storico particolarmente importante.</p>	<p>presente comma il soprintendente può avviare il procedimento di cui all'articolo 13.</p> <p>5. Il soprintendente può comunque accertare d'ufficio l'esistenza di archivi o di singoli documenti dei quali siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia presumibile l'interesse storico particolarmente importante.</p>

Lettera g)

All'**articolo 65** (*Uscita definitiva*) sono apportate le seguenti modificazioni:

- si vieta l'uscita delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1 (sui quali vedi sopra), che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni (invece di cinquanta), fino a quando non sia stata effettuata la verifica prevista dall'articolo 12. A tal fine viene novellata la lettera *a)* del comma 2;

Per il contenuto dell'articolo 12, si veda sopra.

- si prevede che, fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2 (sui quali vedi la tabella sotto riportata), è soggetta ad autorizzazione, secondo le modalità stabilite nella sezione *I-bis* (Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale) e nella sezione II (Esportazione dal territorio dell'Unione europea) del capo V²¹ (Circolazione in ambito internazionale), l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1 del Codice, sia superiore ad euro 13.500. A tal fine viene novellata la lettera *a)* del comma 3;

nell'allegato A, lettera B, numero 1 del Codice sono indicati: i reperti archeologici, lo smembramento di monumenti; gli incunaboli e i manoscritti.

- si dispone che non è soggetta ad autorizzazione l'uscita:

²¹ Si tratta del capo V, titolo I, Parte Seconda (Beni culturali) del Codice.

a) delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *d*), come modificato dall'articolo in esame, cioè delle opere di pittura, di scultura, di grafica e di qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni;

b) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all'Allegato A, lettera B, numero 1 del Codice (su cui vedi sopra).

A tal fine viene sostituito il comma 4.

- Si prevede altresì - con l'aggiunta di un comma *4-bis* - che nei suddetti casi, in cui l'uscita dal territorio della Repubblica non è soggetta ad autorizzazione, l'interessato ha l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le cose da trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l'autorizzazione, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all'articolo 10, comma 3, lettera *d-bis*) (sul quale si veda sopra), avvia il procedimento di cui all'articolo 14, che si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione.

Sul contenuto dell'articolo 14 si veda sopra.

Testo vigente	Modifiche proposte
<p>Articolo 65</p> <p>Uscita definitiva</p>	<p>Articolo 65</p> <p>Uscita definitiva</p>
<p>1. E' vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell'articolo 10, commi 1, 2 e 3.</p> <p>2. E' vietata altresì l'uscita:</p> <p>a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica prevista dall'articolo 12;</p>	<p>1. E' vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell'articolo 10, commi 1, 2 e 3.</p> <p>2. E' vietata altresì l'uscita:</p> <p>a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica prevista dall'articolo 12;</p>

Testo vigente	Modifiche proposte
<p>b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie indicate all'articolo 10, comma 3, e che il Ministero, sentito il competente organo consultivo, abbia preventivamente individuato e, per periodi temporali definiti, abbia escluso dall'uscita, perché dannosa per il patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche oggettive, alla provenienza o all'appartenenza dei beni medesimi.</p> <p>3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, è soggetta ad autorizzazione, secondo le modalità stabilite nella presente sezione e nella sezione II di questo Capo, l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica:</p> <p>a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni;</p> <p>b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale;</p> <p>c) delle cose rientranti nelle categorie di cui all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano.</p> <p>4. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d). L'interessato ha tuttavia l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione che le cose da trasferire all'estero sono opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre</p>	<p>b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie indicate all'articolo 10, comma 3, e che il Ministero, sentito il competente organo consultivo, abbia preventivamente individuato e, per periodi temporali definiti, abbia escluso dall'uscita, perché dannosa per il patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche oggettive, alla provenienza o all'appartenenza dei beni medesimi.</p> <p>3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, è soggetta ad autorizzazione, secondo le modalità stabilite nella presente sezione e nella sezione II di questo Capo, l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica:</p> <p>a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1 del Codice, sia superiore ad euro 13.500;</p> <p>b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale;</p> <p>c) delle cose rientranti nelle categorie di cui all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano.</p> <p>4. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita:</p> <p>a) delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d);</p> <p>b) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di</p>

Testo vigente	Modifiche proposte
<p>cinquanta anni, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale.</p>	<p>autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all'Allegato A, lettera B, numero 1 del Codice.</p> <p>4-bis. Nei casi di cui al comma 4, l'interessato ha l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le cose da trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l'autorizzazione, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis, avvia il procedimento di cui all'articolo 14, che si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione.</p>

Lettera h)

All'**articolo 68** (*Attestato di libera circolazione*), si precisa che nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione accertano se le cose presentate, in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, a termini dell'articolo 10. Nel compiere tale valutazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti **con decreto del Ministro** (in luogo dell'attuale, più generico, riferimento al "Ministero"), sentito il competente organo consultivo. A tal fine viene novellato il comma 4.

Si attribuisce inoltre validità quinquennale (non più triennale) all'attestato di libera circolazione, che è redatto in tre originali, uno dei quali è depositato agli atti d'ufficio; un secondo è consegnato all'interessato e deve accompagnare la

circolazione dell'oggetto; un terzo è trasmesso al Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati. A tal fine viene novellato il comma 5.

Testo vigente	Modifiche proposte
<p style="text-align: center;">Articolo 68</p> <p style="text-align: center;">Attestato di libera circolazione</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 68</p> <p style="text-align: center;">Attestato di libera circolazione</p>
<p>1. Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose indicate nell'articolo 65, comma 3, deve farne denuncia e presentarle al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna di essi, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione.</p> <p>2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione della cosa, ne dà notizia ai competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso, entro i successivi dieci giorni, ogni elemento conoscitivo utile in ordine agli oggetti presentati per l'uscita definitiva.</p> <p>3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa.</p> <p>4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione accertano se le cose presentate, in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse</p>	<p>1. Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose indicate nell'articolo 65, comma 3, deve farne denuncia e presentarle al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna di essi, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione.</p> <p>2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione della cosa, ne dà notizia ai competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso, entro i successivi dieci giorni, ogni elemento conoscitivo utile in ordine agli oggetti presentati per l'uscita definitiva.</p> <p>3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa.</p> <p>4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione accertano se le cose presentate, in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse</p>

Testo vigente	Modifiche proposte
<p>artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, a termini dell'articolo 10. Nel compiere tale valutazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente organo consultivo.</p> <p>5. L'attestato di libera circolazione ha validità triennale ed è redatto in tre originali, uno dei quali è depositato agli atti d'ufficio; un secondo è consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione dell'oggetto; un terzo è trasmesso al Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati.</p> <p>6. Il diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione, ai sensi dell'articolo 14. A tal fine, contestualmente al diniego, sono comunicati all'interessato gli elementi di cui all'articolo 14, comma 2, e le cose sono sottoposte alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo.</p> <p>7. Per le cose di proprietà di enti sottoposti alla vigilanza regionale, l'ufficio di esportazione acquisisce il parere della regione, che è reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, è vincolante.</p>	<p>artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, a termini dell'articolo 10. Nel compiere tale valutazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti con decreto del Ministro, sentito il competente organo consultivo.</p> <p>5. L'attestato di libera circolazione ha validità quinquennale ed è redatto in tre originali, uno dei quali è depositato agli atti d'ufficio; un secondo è consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione dell'oggetto; un terzo è trasmesso al Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati.</p> <p>6. Il diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione, ai sensi dell'articolo 14. A tal fine, contestualmente al diniego, sono comunicati all'interessato gli elementi di cui all'articolo 14, comma 2, e le cose sono sottoposte alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo.</p> <p>7. Per le cose di proprietà di enti sottoposti alla vigilanza regionale, l'ufficio di esportazione acquisisce il parere della regione, che è reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, è vincolante.</p>

Lettera i)

Con le modifiche all'**articolo 74** (*Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea*), si assegna validità **annuale** (non più semestrale) alla licenza di esportazione prevista dall'articolo 2 del [regolamento CE n. 116/2009](#) del 18 dicembre 2008 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali, che

è rilasciata dall'ufficio di esportazione contestualmente all'attestato di libera circolazione. Inoltre la predetta licenza può essere rilasciata, dallo stesso ufficio che ha emesso l'attestato, anche non contestualmente all'attestato medesimo, ma non oltre **quarantotto** mesi (in luogo dei trenta attualmente previsti) dal rilascio di quest'ultimo. A tal fine viene novellato il comma 3.

Testo vigente	Modifiche proposte
<p style="text-align: center;">Articolo 74</p> <p style="text-align: center;">Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 74</p> <p style="text-align: center;">Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea</p>
<p>1. L'esportazione al di fuori del territorio dell'Unione europea degli oggetti indicati nell'allegato A è disciplinata dal regolamento CE e dal presente articolo.</p> <p>2. Ai fini di cui all'articolo 3 del regolamento CE, gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione. Il Ministero redige l'elenco di detti uffici e lo comunica alla Commissione europea; segnala, altresì, ogni eventuale modifica dello stesso entro due mesi dalla relativa effettuazione.</p> <p>3. La licenza di esportazione prevista dall'articolo 2 del regolamento CE è rilasciata dall'ufficio di esportazione contestualmente all'attestato di libera circolazione, ed è valida per sei mesi. La detta licenza può essere rilasciata, dallo stesso ufficio che ha emesso l'attestato, anche non contestualmente all'attestato medesimo, ma non oltre trenta mesi dal rilascio di quest'ultimo.</p> <p>4. Per gli oggetti indicati nell'allegato A, l'ufficio di esportazione può</p>	<p>1. L'esportazione al di fuori del territorio dell'Unione europea degli oggetti indicati nell'allegato A è disciplinata dal regolamento CE e dal presente articolo.</p> <p>2. Ai fini di cui all'articolo 3 del regolamento CE, gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione. Il Ministero redige l'elenco di detti uffici e lo comunica alla Commissione europea; segnala, altresì, ogni eventuale modifica dello stesso entro due mesi dalla relativa effettuazione.</p> <p>3. La licenza di esportazione prevista dall'articolo 2 del regolamento CE è rilasciata dall'ufficio di esportazione contestualmente all'attestato di libera circolazione, ed è valida per un anno. La detta licenza può essere rilasciata, dallo stesso ufficio che ha emesso l'attestato, anche non contestualmente all'attestato medesimo, ma non oltre quarantotto mesi dal rilascio di quest'ultimo.</p> <p>4. Per gli oggetti indicati nell'allegato A, l'ufficio di esportazione può</p>

Testo vigente	Modifiche proposte
<p>rilasciare, a richiesta, anche licenza di esportazione temporanea, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dagli articoli 66, 67 e 71.</p> <p>5. Le disposizioni della sezione 1-bis del presente capo non si applicano agli oggetti entrati nel territorio dello Stato con licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea a norma dell'articolo 2 del regolamento CE, per la durata di validità della licenza medesima.</p>	<p>rilasciare, a richiesta, anche licenza di esportazione temporanea, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dagli articoli 66, 67 e 71.</p> <p>5. Le disposizioni della sezione 1-bis del presente capo non si applicano agli oggetti entrati nel territorio dello Stato con licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea a norma dell'articolo 2 del regolamento CE, per la durata di validità della licenza medesima.</p>

Lettera l)

con le modifiche all'**allegato A**, previsto dall'articolo 74, comma 1, si specifica:

- al numero 15 della lettera A, che gli altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle precedenti categorie di beni devono avere più di settanta anni;
- nella nota n. 1, che i beni ai quali la nota stessa si riferisce, fermo restando che non devono appartenere all'autore, devono avere più di settanta anni.

Testo vigente	Novella
<p>Allegato A</p> <p>(Integrativo della disciplina di cui agli artt. 63, comma 1; 74, commi 1 e 3)</p>	<p>Allegato A</p> <p>(Integrativo della disciplina di cui agli artt. 63, comma 1; 74, commi 1 e 3)</p>
<p>A. Categorie di beni:</p> <p>1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da:</p> <p>a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;</p> <p>b) siti archeologici;</p>	<p>A. Categorie di beni:</p> <p>1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da:</p> <p>a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;</p> <p>b) siti archeologici;</p>

<p>c) collezioni archeologiche.</p> <p>2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni.</p> <p>3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1)</p> <p>4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.</p> <p>5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale (1) e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.</p> <p>6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali (1).</p> <p>7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale, diverse da quelle della categoria 1.</p> <p>8. Fotografie, film e relativi negativi (1).</p> <p>9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (1).</p> <p>10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.</p> <p>11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni.</p> <p>12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.</p> <p>13. a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia,</p>	<p>c) collezioni archeologiche.</p> <p>2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni.</p> <p>3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1)</p> <p>4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.</p> <p>5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale (1) e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.</p> <p>6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali (1).</p> <p>7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale, diverse da quelle della categoria 1.</p> <p>8. Fotografie, film e relativi negativi (1).</p> <p>9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (1).</p> <p>10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.</p> <p>11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni.</p> <p>12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.</p> <p>13. a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia,</p>
---	---

botanica, mineralogia, anatomia. b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico. 14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni. 15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di cinquanta anni.	botanica, mineralogia, anatomia. b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico. 14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni. 15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di settanta anni.
NOTA (1) Aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all'autore.	NOTA (1) Aventi più di settanta anni e non appartenenti all'autore.

Il **comma 2** dell'articolo in esame prevede che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame:

a) definisce o aggiorna gli indirizzi di carattere generale cui gli uffici di esportazione devono attenersi per la valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68, comma 4 (su cui si veda sopra), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché le condizioni, le modalità e le procedure per il rilascio e la proroga dei certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione, ai sensi dell'articolo 72, comma 4, del medesimo Codice;

L'articolo 72 (*Ingresso nel territorio nazionale*) del Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede al comma 4 che con decreto ministeriale possono essere stabilite condizioni, modalità e procedure per il rilascio e la proroga dei certificati, con particolare riguardo all'accertamento della provenienza della cosa o del bene spediti o importati.

b) introduce un apposito "passaporto" per le opere, di durata quinquennale, per agevolare l'uscita e il rientro delle stesse nel e dal territorio nazionale.

Articolo 69

(Modifica delle soglie per l'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione)

La **Commissione in sede referente ha introdotto un articolo aggiuntivo** che modifica le soglie per l'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (comma 1 dell'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287). Il primo requisito (finora fissato in cinquecento miliardi di lire, sia pure secondo un valore incrementato ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo) è portato ad oltre quattrocentonovantadue milioni di euro, sempre riferito al fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate.

Il secondo requisito (finora di cinquanta miliardi di lire, anch'essi incrementati alla stessa maniera) era riferito al fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione; il testo in esame non solo lo fissa in oltre trenta milioni di euro, ma precisa che il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale è riferito ad almeno due delle imprese interessate.

Resta, per ambedue i requisiti, la medesima disposizione vigente, in ordine all'incremento annuo pari all'incremento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo.

Articolo 70

(Abrogazione dell'obbligo di denuncia di deposito di prodotti alcolici per pubblici esercizi)

La **Commissione in sede referente ha introdotto un articolo aggiuntivo** che attiene alla previsione del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, secondo cui gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio. La disposizione immediatamente successiva (articolo 29, comma 2) prevede che siano soggetti alla denuncia in questione anche gli esercizi di vendita ed i depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 litri: l'emendamento della Commissione introduce una deroga a questo secondo obbligo, escludendo dalla denuncia gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi ed i rifugi alpini.

Articolo 71

(Delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea)

L'articolo 71, introdotto durante l'esame in Commissione, a seguito dell'approvazione dell'emendamento dei relatori 52.0.400 (testo2), conferisce al Governo una delega per adottare un decreto legislativo di riordino della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea.

A tale proposito si ricorda che, attualmente, la principale normativa di riferimento del settore è contenuta nella [legge n. 21 del 1992](#) che reca una legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

Il decreto legislativo dovrà essere adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico. E' prevista l'acquisizione del parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti.

Sullo schema di decreto dovranno essere sentite anche le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU).

In merito al parere delle Commissioni parlamentari competenti (che dovrà essere reso entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione, eventualmente prorogabile di altri trenta), **il comma 2** stabilisce che qualora il Governo non intenda attenersi ai pareri parlamentari, debba trasmettere alle Camere il nuovo testo con le relative motivazioni in base alle quali si è ritenuto di non conformarsi ai pareri stessi. Le Commissioni parlamentari competenti potranno, entro trenta giorni dalla data della trasmissione, esprimere il proprio parere sul nuovo schema di decreto. Decorso tale termine il decreto potrà comunque essere adottato.

Per quanto concerne i principi e i criteri direttivi a cui dovrà attenersi la delega si segnalano:

- la previsione di una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini;
- l'adeguamento dell'offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che utilizzano applicazioni web e piattaforme tecnologiche;
- la promozione della concorrenza al fine di aumentare gli standard qualitativi del servizio;
- una maggior tutela del consumatore che fruisce del servizio;
- l'armonizzazione delle diverse competenze regionali e degli enti locali in materia con l'obiettivo di definire una serie di standard comuni nazionali;

- l'adeguamento del sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative;

Il comma 3 prevede che il Governo possa adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto stesso.

Il comma 4, infine, contiene una clausola di invarianza finanziaria, precisando che dall'attuazione dell'articolo in questione non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 72

(Locazione senza conducente)

L'**articolo 72, introdotto durante l'esame in sede referente**, modifica l'[articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) (Codice della strada), concernente la locazione di veicoli senza conducente. Con la modifica proposta si inserisce un nuovo comma 3-*bis* che autorizza le imprese esercenti attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente sopra i 9 posti (iscritte al Registro Elettronico Nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore di cui all'articolo 11 del decreto MIT [25 novembre 2011](#) e titolare di autorizzazione) ad utilizzare i veicoli in proprietà di altra impresa esercente la medesima attività ed iscritta al Registro, acquisendone la disponibilità mediante contratto di locazione.

Articolo 73

(Delega al Governo per favorire la mobilità sostenibile e lo sviluppo delle smart city)

La **Commissione in sede referente ha introdotto un articolo aggiuntivo** che reca una delega legislativa al Governo per favorire la mobilità sostenibile e lo sviluppo delle *smart city*.

La disposizione indica le finalità nel favorire l'offerta di **servizi pubblici e privati per la mobilità**, l'utilizzo di dati aperti, lo sviluppo delle smart city, nonché l'adozione di **piani urbani della mobilità sostenibile**.

La delega al Governo prevede l'adozione di uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare l'installazione sui mezzi di trasporto delle cosiddette "**scatole nere**" o di **altri dispositivi elettronici similari**, volti anche a realizzare piattaforme tecnologiche per uno sviluppo urbano integrato multidisciplinare, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea.

Si prevedono al riguardo, al **comma 1**, i seguenti **principi e criteri direttivi**:

a) stabilire la progressiva estensione dell'utilizzo dei dispositivi elettronici, con priorità sui veicoli che svolgono un servizio pubblico o che beneficiano di

incentivi pubblici; successivamente, sui veicoli privati adibiti al trasporto di persone o cose. Si prevede l'assenza di onerosità per i cittadini.

b) definire le informazioni rilevabili dai dispositivi, nonché i relativi standard, per una gestione più efficiente dei servizi nelle città e per la tutela della sicurezza dei cittadini;

c) disciplinare la portabilità dei dispositivi, l'interoperabilità, il trattamento dei dati, le caratteristiche tecniche, i servizi a cui si può accedere, le modalità e i contenuti dei trasferimenti di informazioni e della raccolta e gestione di dati; al riguardo, si fa riferimento al coinvolgimento del cittadino attraverso l'introduzione di forme di dibattito pubblico;

d) definire il valore di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari dei dispositivi stessi;

e) individuare le modalità per garantire una efficace ed effettiva tutela della privacy, mantenendo in capo ai cittadini la scelta di comunicare i dati sensibili per i servizi opzionali.

Si prevede che l'esercizio della delega debba avvenire entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

In base al **comma 2**, gli schemi di decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e previo parere dell'autorità Garante per la protezione dei dati personali; si prevede inoltre la previa acquisizione dei pareri della Conferenza unificata Stato-regioni e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema. La norma dispone poi la trasmissione degli schemi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, in base alla disposizione il Governo trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione; le Commissioni competenti possono quindi esprimersi, entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati.

Il comma 3 prevede la possibile adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi della delega e con la medesima procedura, tenuto conto delle **evidenze attuative** nel frattempo emerse. Per tali disposizioni correttive ovvero integrative si fissa il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi.

Infine, si prevede che tali schemi siano corredate di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Sul tema della mobilità sostenibile, si ricorda che l'articolo 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (c.d. collegato ambientale) ha recato disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile, stanziando risorse, nel limite di 35 milioni di euro, per la realizzazione di un Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile, nell'ambito dei progetti a cui è possibile destinare il 50% dei proventi delle aste del sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas-serra (ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 30) e che è stato successivamente all'esame parlamentare l'Atto del Governo n. 302, recante il Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro. A tale riguardo, si segnala la previsione di servizi di Infomobilità, vale a dire applicazioni informatiche che mirano ad una migliore informazione sulle reti di trasporto, al fine di permettere all'utente un uso sicuro, più coordinato ed intelligente delle stesse. Si ricorda inoltre che con il DM 12 febbraio 2014, n. 44 è stato adottato il Piano di azione nazionale sui sistemi intelligenti di trasporto (ITS) in attuazione della Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010.

Si ricorda che lo schema di decreto legislativo recante la Riforma dei servizi pubblici locali (Atto del governo n. 308), reca, all'articolo 35, "Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale per la pianificazione ed il finanziamento della mobilità urbana sostenibile", occorrendo valutare i profili della tenuta sistematica della normativa in materia di mobilità sostenibile e l'organicità sul piano della normazione.

Articolo 74

(Sistema nazionale di monitoraggio della logistica)

L'articolo 74, introdotto nel corso dei lavori della Commissione, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 52.0.100 (testo 3) dei relatori, mira a favorire lo sviluppo del sistema logistico nazionale.

In base a quanto previsto dal **comma 1**, viene istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Sistema nazionale di monitoraggio della logistica (SiNaMoLo).

Lo stesso comma prevede che all'alimentazione del sistema contribuiscano:

- la piattaforma logistica nazionale digitale (PLN) di cui all'articolo 61-bis del [decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 marzo 2012, n. 27](#);
- il Sistema PMIS (Port Management Information System) delle Capitanerie di Porto;
- i Sistemi PIL (Piattaforma Integrata della Logistica) e PIC (Piattaforma Integrata Circolazione) delle Ferrovie dello Stato italiane;
- i PCS (Port Community System) delle Autorità Portuali;
- il SIMPT (Sistema Informativo per il Monitoraggio e la Pianificazione dei Trasporti);

- il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- il sistema informativo dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli;
- le piattaforme logistiche territoriali.

Al fine di dare piena attuazione al nuovo meccanismo di monitoraggio della logistica, **il comma 2** prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza, vengano definite, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le modalità di attuazione del sistema nazionale di monitoraggio della logistica assicurando il coordinamento dei diversi soggetti coinvolti. Il decreto stesso dovrà definire anche gli standard e i protocolli di comunicazione di trasmissione dei dati.

Il decreto dovrà essere adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID).

Il **comma 3** stabilisce che per le attività previste dall'articolo in questione venga autorizzata una spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2017.

I commi 4 e 5, infine, individuano la relativa copertura finanziaria degli oneri previsti.

ARTICOLI DELL'A.S. 2085 SOPPRESSI

Articolo 43 dell'A.S. 2085 SOPPRESSO
(Semplificazione nelle procedure ereditarie)

Durante l'esame in sede referente è stato soppresso l'articolo 43 del disegno di legge originario. Si riporta qui di seguito una sintesi del suo contenuto.

L'articolo 43 dell'A.S. n. 2085 riformula gli articoli 52 e 53 delle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di procedure ereditarie. In particolare, l'articolo 52 precisa i contenuti del registro delle successioni affidandone la tenuta e la conservazione (ora presso la cancelleria di ciascun tribunale) al Consiglio Nazionale del Notariato, sotto la vigilanza del Ministro della giustizia. Nel registro le inserzioni previste dalla legge sono fatte d'ufficio dal notaio, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o certificati da lui rilasciati; su delega dell'ufficio giudiziario o su istanza di parte, a cura di un notaio, se si tratta di dichiarazioni ricevute dal cancelliere o provvedimenti del tribunale. Le modalità e le regole tecniche per la tenuta e la disciplina del registro sono determinate con apposito regolamento del Ministro della giustizia; un decreto di natura non regolamentare determina i diritti di copia, consultazione e ricerca degli atti. Ai sensi dell'articolo 53, il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, in modalità telematica, tramite un notaio, il quale procede al rilascio degli estratti e dei certificati. Viene quindi abrogato l'articolo 55 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Articolo 44 dell'A.S. 2085 SOPPRESSO
(Modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata)

Durante l'esame in sede referente è stato soppresso l'articolo 44 del disegno di legge originario. Si riporta qui di seguito una sintesi del suo contenuto.

L'articolo 44 dell'A.S. n. 2085 in esame modifica la disciplina della società a responsabilità limitata (S.r.l.) semplificata, al fine di consentirne la costituzione anche mediante scrittura privata, fermo restando l'obbligo di iscrizione presso il registro delle imprese. In tal caso, gli amministratori devono depositarlo entro venti giorni per l'iscrizione al registro delle imprese; agli adempimenti in tema di normativa antiriciclaggio relativi agli atti di iscrizione di tali s.r.l. provvede il conservatore del registro delle imprese competente per territorio.

Articolo 45 dell'A.S. 2085 SOPPRESSO
(Sottoscrizione digitale di taluni atti)

Durante l'esame in sede referente è stato soppresso l'articolo 45 del disegno di legge originario. Si riporta qui di seguito una sintesi del suo contenuto.

L'articolo 45 dell'A.S. n. 2085 individua alcune tipologie di atti per i quali è consentita la sottoscrizione, oltre che con atto pubblico o scrittura privata, anche con modalità digitali, attraverso modelli *standard*. L'assistenza alla stipulazione degli atti digitali può essere fornita da una serie di soggetti, che devono a tal fine accreditarsi presso le Camere di commercio.